MODULO DI RICHIESTA DEL CONTO CORRENTE WEBANK E DEI SERVIZI ASSOCIATI

Data richiesta

DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE (COSÌ INDICATO ANCHE IN CASO DI PIÙ INTESTATARI)

INTESTATARIO I

Nome: Cognome:
Nato a: Prov.: il
Residente in: N.: Comune:
Prov.: Cap: Sesso: ☐ M ☐ F
Cittadinanza: Codice Fiscale:
Seconda Cittadinanza:

Documento di identificazione

Documento di identità: Numero:
Luogo di emissione: Rilasciato da: il
Data scadenza documento di identità:

Telefono (casa): Telefono (cellulare):
Indirizzo e-mail:
Telefono (lavoro):

Identificazione:

INTESTATARIO II (opzionale)

Nome: Cognome:
Nato a: Prov.: il
Residente in: N.: Comune:
Prov.: Cap: Sesso: ☐ M ☐ F
Cittadinanza: Codice Fiscale:
Seconda Cittadinanza:

Documento di identificazione

Documento di identità: Numero:
Luogo di emissione: Rilasciato da: il
Data scadenza documento di identità:

Telefono (casa): Telefono (cellulare):
Indirizzo e-mail:
Telefono (lavoro):

Identificazione:

INTESTATARIO III (opzionale)

Nome: Cognome:
Nato a: Prov.: il
Residente in: N.: Comune:
Prov.: Cap: Sesso: ☐ M ☐ F
Cittadinanza: Codice Fiscale:
Seconda Cittadinanza:

Documento di identificazione

Documento di identità: Numero:
Luogo di emissione: Rilasciato da: il
Data scadenza documento di identità:

Telefono (casa): Telefono (cellulare):
Indirizzo e-mail:
Telefono (lavoro):

Identificazione:

Indirizzo di corrispondenza delle comunicazioni su supporto cartaceo: Indirizzo al quale inviare le comunicazioni su supporto cartaceo (solo se diverso dall'indirizzo di residenza), per tutti gli intestatari:

☐ Presso il seguente domicilio:
Indirizzo: N°:

Comune: CAP: Prov.:

ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE

Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio (**D.Lgs. 231/07** e s.m.i.), il Cliente è obbligato a fornire alla Banca tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Le/Vi ricordiamo, a tal riguardo, che salvo il fatto che non costituisca più grave reato il rilascio di false informazioni od omissioni comporta conseguenze anche di natura penale. Prima di procedere La/Vi invitiamo a prendere visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali della Banca. I dati forniti di seguito devono ritenersi integrati (sempre per le finalità di cui alla normativa antiriciclaggio) con i dati forniti alla Banca in relazione ai rapporti bancari, finanziari e di investimento.

Fac-simile

Webank it BANCO BPM

Webank - Servizio online di BANCO BPM S.p.A. - www.webank.it
BANCO BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano - Tel. 02 77001
Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111
www.bancobpm.it

Capitale Sociale al 7.4.2018 Euro 7.100.000.000,00 int. vers. ABI 05034
Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969
Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari

MODULO DI RICHIESTA DEL CONTO CORRENTE WEBANK E DEI SERVIZI ASSOCIATI

Il trattamento dei dati che saranno da Lei/Voi forniti sul presente modulo e sulla base di quanto sopra indicato, non necessita del Suo/Vostro consenso in quanto necessario ad ottemperare ad obblighi di legge. Si precisa altresì che, come disciplinato con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, in ottemperanza agli obblighi di segnalazione di cui al **D. Lgs. 231/07** e s.m.i., ricorrendo le condizioni di cui all'**art. 39, comma 4**, del medesimo decreto legislativo in caso di operazioni ritenute sospette, la Banca potrà darne comunicazione agli altri intermediari finanziari appartenenti al proprio Gruppo bancario.
Si precisa, infine, che i dati e le informazioni acquisite ai sensi della normativa antiriciclaggio sono utilizzabili altresì dalle Autorità fiscali nel rispetto della vigente normativa del settore.
Il Cliente, pertanto, solleva la Banca da ogni e qualsiasi responsabilità in merito alle citate informazioni, tenendola indenne da ogni e qualsiasi conseguenza che da ciò possa derivare nei confronti di chiunque.

Titolare Effettivo

Il/I sottoscritto/i, consapevole/i della definizione di "titolare effettivo" di cui all'art. 1, lett. pp), del D. Lgs. 231/07 e s.m.i. per Titolare Effettivo s'intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

☐ Il sottoscritto Cliente dichiara di essere il Titolare Effettivo e di agire esclusivamente per proprio conto

Scopo prevalente del rapporto

Il/I sottoscritto/I Cliente/i dichiara/no che i rapporti intrattenuti con la Banca hanno natura tipica in ambito bancario e/o finanziario e/o di investimento, e rispondono alla seguente finalità:

In ogni caso il/i sottoscritto/i dichiara/no che i rapporti con la Banca non perseguono alcuna finalità connessa al finanziamento del terrorismo ovvero all'occultamento di denaro o beni sottraendoli così a terzi aventi titolo.

Informazioni su attività economica – Intestatario I

Seconda cittadinanza		
Professione		
Dettaglio settore		
Stato di svolgimento attività		
Provincia di svolgimento attività		
Reddito annuo		
Note Reddito annuo		
Origine del reddito		
Note Origine del reddito		
Patrimonio		
Note Patrimonio		
Origine del patrimonio		
Note Origine del patrimonio		
Persona Politicamente Esposta (P.E.P.)(*)	☐ SI	☐ NO
Tipo relazione con il PEP		
Carica ricoperta dal PEP		
Persona con incarico pubblico non PEP (i.e. PPR)	☐ SI	☐ NO
Carica ricoperta dal PPR		
Operi in cripto valute	☐ SI	☐ NO
Partecipi ad appalti pubblici	☐ SI	☐ NO
Benefici e/o hai beneficiato di finanziamenti pubblici anche di origine comunitaria	☐ SI	☐ NO

Informazioni su attività economica – Intestatario II

Seconda cittadinanza		
Professione		
Dettaglio settore		
Stato di svolgimento attività		
Provincia di svolgimento attività		
Reddito annuo		
Note Reddito annuo		
Origine del reddito		
Note Origine del reddito		
Patrimonio		
Note Patrimonio		
Origine del patrimonio		
Note Origine del patrimonio		
Persona Politicamente Esposta (P.E.P.)(*)	☐ SI	☐ NO
Tipo relazione con il PEP		
Carica ricoperta dal PEP		
Persona con incarico pubblico non PEP (i.e. PPR)	☐ SI	☐ NO
Carica ricoperta dal PPR		
Operi in cripto valute	☐ SI	☐ NO
Partecipi ad appalti pubblici	☐ SI	☐ NO
Benefici e/o hai beneficiato di finanziamenti pubblici anche di origine comunitaria	☐ SI	☐ NO

Informazioni su attività economica – Intestatario III

Seconda cittadinanza		
Professione		
Dettaglio settore		
Stato di svolgimento attività		
Provincia di svolgimento attività		
Reddito annuo		
Note Reddito annuo		
Origine del reddito		
Note Origine del reddito		
Patrimonio		
Note Patrimonio		
Origine del patrimonio		
Note Origine del patrimonio		
Persona Politicamente Esposta (P.E.P.)(*)	☐ SI	☐ NO
Tipo relazione con il PEP		
Carica ricoperta dal PEP		

Fac-simile

Webank it BANCO BPM

Webank - Servizio online di BANCO BPM S.p.A. - www.webank.it
BANCO BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano - Tel. 02 77001
Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111
www.bancobpm.it

Capitale Sociale al 7.4.2018 Euro 7.100.000.000,00 int. vers. ABI 05034
Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969
Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari

MODULO DI RICHIESTA DEL CONTO CORRENTE WEBANK E DEI SERVIZI ASSOCIATI

Persona con incarico pubblico non PEP (i.e. PPR)	☐ SI	☐ NO
Carica ricoperta dal PPR		
Operi in cripto valute	☐ SI	☐ NO
Partecipi ad appalti pubblici	☐ SI	☐ NO
Benefici e/o hai beneficiato di finanziamenti pubblici anche di origine comunitaria	☐ SI	☐ NO

(*) INFORMAZIONI SU PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (P.E.P.)

Le "persone politicamente esposte" (PeP) sono:

Art. 1 comma 2 lettera dd) del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.

dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno (*) importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
   - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
   - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
   - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
   - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonchè cariche analoghe in Stati esteri;
   - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
   - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
   - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
   - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
   - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2. Sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonchè le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3. Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
   - 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
   - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

(*) Il gruppo BANCO BPM estende prudenzialmente la definizione di persone politicamente esposte alle persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare cariche pubbliche da meno di tre anni, applicando in coerenza le relative previsioni normative.

Art. 24 comma 6 del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.

6 I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

DOCUMENTO DI SINTESI DEL CONTO CORRENTE WEBANK E DEI SERVIZI ASSOCIATI

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTO CORRENTE

Le condizioni presenti in questo documento sono quelle standard del conto. Ogni eventuale deroga migliorativa è indicata nella documentazione contrattuale da firmare e consegnare alla Banca.

La Firma Digitale è gratuita.

.

PROSPETTO PRINCIPALI CONDIZIONI

. SPESE PER L'APERTURA DEL CONTO	0,00
. DI CUI SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE	0,00

SPESE FISSE

.TENUTA DEL CONTO

. CANONE ANNUO PER TENUTA DEL CONTO	34,20
. DI CUI IMPOSTA DI BOLLO	34,20
. - L'imposta di bollo sui conti correnti e libretti di risparmio e' applicata per	
. i rapporti, intestati solo a persone fisiche, quando la giacenza media annua	
. cumulata sulle predette tipologie di rapporti parimenti intestati supera la	
. soglia definita pari a 5.000 euro. L'importo indicato e' da considerarsi la	
. misura massima dell'imposta di bollo dovuta con periodicita' annuale. Qualora	
. il valore medio della giacenza risulti negativo, l'imposta non e' dovuta.	
. DI CUI SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE CANONE ANNUO	0,00
. DI CUI SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE IMPOSTA DI BOLLO	0,00
. NUMERO OPERAZIONI INCLUSE NEL CANONE ANNUO	ILLIMITATE

.GESTIONE LIQUIDITA'

. SPESE ANNUE PER CONTEGGIO INTERESSI E COMPETENZE	0,00
. DI CUI SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE	0,00

.SERVIZI DI PAGAMENTO

. RILASCIO DI UNA CARTA DI DEBITO NAZIONALE	
. (CIRCUITO BANCOMAT, VISA)	PRODOTTO NON ATTIVO
. DI CUI SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE CANONE ANNUO	0,00
. DI CUI SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE EMISSIONE	0,00
. RILASCIO DI UNA CARTA DI DEBITO INTERNAZIONALE	
. (CIRCUITO BANCOMAT, VISA)	PRODOTTO NON ATTIVO
. DI CUI SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE CANONE ANNUO	0,00
. DI CUI SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE EMISSIONE	0,00
. RILASCIO DI UNA CARTA DI CREDITO	PRODOTTO NON ATTIVO
. DI CUI SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE	0,00
. RILASCIO MODULI ASSEGNI	0,00
. DI CUI SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE	0,00

.HOME BANKING

. CANONE ANNUO PER INTERNET BANKING	
. - si rimanda al Documento di Sintesi dell'IDENTITA' DIGITALE	
. DI CUI SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE	0,00
. CANONE ANNUO PER PHONE BANKING	
. - si rimanda al Documento di Sintesi dell'IDENTITA' DIGITALE	

Fac-simile

Webank it BANCO BPM

Webank - Servizio online di BANCO BPM S.p.A. - www.webank.it
BANCO BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano - Tel. 02 77001
Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111
www.bancobpm.it

Capitale Sociale al 7.4.2018 Euro 7.100.000.000,00 int. vers. ABI 05034
Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969
Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari

MODULO DI RICHIESTA DEL CONTO CORRENTE WEBANK E DEI SERVIZI ASSOCIATI

. DI CUI SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE		0,00
. ATTIVAZIONE DISPOSITIVO DI SICUREZZA TOKEN APP (SE ATTIVO)		0,00
. ATTIVAZIONE DISPOSITIVO DI SICUREZZA CARD/TASTIERA (SE ATTIVATO)		15,00
. COSTO SPEDIZIONE TOKEN DI SICUREZZA (SE ATTIVATO)		0,00
. COSTO SOSTITUZIONE TOKEN DI SICUREZZA (SE ATTIVATO)		0,00

SPESE VARIABILI

.GESTIONE LIQUIDITA'

. INVIO ESTRATTO CONTO	FORMA CARTACEA	0,95
.	ON LINE	0,00
. DOCUMENTAZIONE RELATIVA A SINGOLE OPERAZ.- SPESE INVIO CONTABILI		0,00
. DI CUI SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE		0,00

.SERVIZI DI PAGAMENTO

. PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO AUTOMATICO PRESSO LA STESSA			
. BANCA IN ITALIA			
. (CARTA DI DEBITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE)			PRODOTTO NON ATTIVO
. DI CUI SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE			0,00
. PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO AUTOMATICO PRESSO ALTRA			
. BANCA/INTERMEDIARIO IN ITALIA			
. (CARTA DI DEBITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE)			PRODOTTO NON ATTIVO
. DI CUI SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE PRELIEVO			0,00
. DI CUI SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE COMMISSIONE			0,00
. BONIFICO - SEPA	CARTACEO	NOSTRA BANCA	3,00
.		ALTRE BANCHE	3,00
.	ON LINE	NOSTRA BANCA	0,00
.		ALTRE BANCHE	0,00
. - Per i bonifici ON LINE la condizione e' applicata ai bonifici ordinari e			
. istantanei			
. DI CUI SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE			0,00
. BONIFICO - EXTRA SEPA		IN EURO	15,50
.		IN DIVISA	20,00
. DI CUI SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE			0,00
. ORDINE PERMANENTE DI BONIFICO			0,00
. DI CUI SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE			0,00
. ADDEBITO DIRETTO			0,00
. DI CUI SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE			0,00
. RICARICA CARTA PREPAGATA ALLO SPORTELLO - IN CONTANTI			PRODOTTO NON ATTIVO
. RICARICA CARTA PREPAGATA CANALE TELEMATICO/WEB			PRODOTTO NON ATTIVO
. DI CUI SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE			0,00

INTERESSI SOMME DEPOSITATE

.INTERESSI CREDITORI

. PER GIACENZE FINO A	2.999,00
. TASSO CREDITORE ANNUO - NOMINALE	0,0000%
. PER GIACENZE FINO A	100.000,00
. TASSO CREDITORE ANNUO - NOMINALE	0,0000%
. TASSO CREDITORE ANNUO NOMINALE - OLTRE	0,0000%
. MAGGIORAZIONE DI TASSO	2,0000%

. - La maggiorazione di tasso sara' applicata fino al 31 dicembre 2025, per saldo
. liquido giornaliero compreso tra i 3.000 e i 100.000 euro, qualora sul rapporto
. siano accreditati, con frequenza almeno mensile, emolumenti o pensioni per un
. importo unitario almeno pari a 500 euro.
. - per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni
. (366 giorni se l'anno e' bisestile)

FIDI E SCONFINAMENTI

.FIDI

. COMMISSIONE OMNICOMPRENSIVA CORRISPETTIVO DI DISPON. CREDITIZIA	0,0000%
. DI CUI SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE	0,00

. - La voce di spesa denominata ''corrispettivo di disponibilita' creditizia (CDC)
. ''trovera' applicazione subordinatamente alla eventuale concessione e al
. perfezionamento di un'apertura di credito o di altra forma di affidamento
. utilizzabile a valere sul presente conto corrente.
. Verificandosi tale ipotesi, il CDC sara' determinato nella misura percentuale
. onnicomprensiva di cui sopra (pari a quella attualmente vigente e che potrebbe
. risultare diversa rispetto a quella effettivamente applicabile alla stipula
. dell'apertura di credito, essendo detta misura percentuale un parametro
. soggetto a mutamento da parte della Banca), in relazione all'importo ed alla
. durata dell'affidamento, quale corrispettivo per la messa a disposizione dei
. fondi e verra' applicato sull'intero importo di affidamento concesso,
. indipendentemente dall'effettivo prelevamento delle somme e dalla durata
. dell'utilizzo.
. Il valore del CDC e' indicato su base annua e verra' applicato su base
. trimestrale ad ogni liquidazione periodica delle competenze.

.SCONFINAMENTI

. COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE PER UTILIZZI EXTRA-FIDO	
. ESENZIONE FINO A	100,00
. COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE PER UTILIZZI EXTRA-FIDO	
. PER SCONFINAMENTO OLTRE	0,00
. COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE PER UTILIZZI EXTRA-FIDO	
. MASSIMO TRIMESTRALE	0,00
. COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE PER UTILIZZI EXTRA-FIDO	
. MINIMO VARIAZIONE SALDO	25,00
. DI CUI SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE	0,00

. - Rappresenta l'importo minimo di variazione peggiorativa registrata sul saldo

Fac-simile

Webank it BANCO BPM

Webank - Servizio online di BANCO BPM S.p.A. - www.webank.it
BANCO BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano - Tel. 02 77001
Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111
www.bancobpm.it

Capitale Sociale al 7.4.2018 Euro 7.100.000.000,00 int. vers. ABI 05034
Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969
Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964 - Aderente
al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari

MODULO DI RICHIESTA DEL CONTO CORRENTE WEBANK E DEI SERVIZI ASSOCIATI

. scoperto o sconfinato, a fronte del quale viene previsto l'addebito della
. Commissione.
. COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV)
. Commissione onnicomprensiva spettante alla Banca - unitamente al tasso debitore
. previsto - nel caso in cui il Cliente effettui operazioni da cui derivano
. ''scoperti'',ovvero utilizzi di fondi oltre il limite della provvista esistente
. sul conto oppure, ''sconfinamenti'' ovvero utilizzi di fondi in eccedenza
. rispetto al limite degli affidamenti accordati.
. La CIV e' commisurata ai costi sostenuti dalla Banca a fronte della necessita'
. di una istruttoria rapida della posizione del cliente in conseguenza
. dell'utilizzo di fondi non disponibili.
. La ''Commissione di istruttoria veloce'' non e' prevista a carico dei soggetti
. ''consumatori'' nel caso in cui gli ''scoperti'' o ''sconfinamenti'' si siano
. verificati per un solo periodo nel corso di ogni trimestre bancario, per un
. importo pari o inferiore a 500 euro e abbiano avuto una durata non superiore a
. 7 giorni consecutivi.
. Presupposto per l'applicazione della commissione e' il verificarsi di una
. variazione peggiorativa del saldo disponibile di fine giornata del conto
. corrente dovuta a utilizzi in scoperto o extra - fido.
. Calcolo dell'importo della commissione liquidato con le competenze di fine
. trimestre:
. somma delle commissioni conteggiate o ''importo massimo trimestrale'' se la
. somma risulta superiore a quest'ultimo.

. TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE SULLE SOMME UTILIZZATE IN ASSENZA DI FIDO	9,1500%
. (TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO (TASSO BCE) PARI A +2,1500 + 7,000000)	
. COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE PER UTILIZZI IN ASSENZA DI FIDO ESENZIONE FINO A	100,00
. COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE PER UTILIZZI IN ASSENZA DI FIDO PER SCONFINAMENTO OLTRE	0,00
. COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE PER UTILIZZI IN ASSENZA DI FIDO MASSIMO TRIMESTRALE	0,00
. COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE PER UTILIZZI IN ASSENZA DI FIDO MINIMO VARIAZIONE SALDO	25,00
. DI CUI SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE	0,00

. - Rappresenta l'importo minimo di variazione peggiorativa registrata sul saldo
. scoperto o sconfinato, a fronte del quale viene previsto l'addebito della
. Commissione.
. COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV)
. Commissione onnicomprensiva spettante alla Banca - unitamente al tasso debitore
. previsto - nel caso in cui il Cliente effettui operazioni da cui derivano
. ''scoperti'',ovvero utilizzi di fondi oltre il limite della provvista esistente
. sul conto oppure, ''sconfinamenti'' ovvero utilizzi di fondi in eccedenza
. rispetto al limite degli affidamenti accordati.
. La CIV e' commisurata ai costi sostenuti dalla Banca a fronte della necessita'
. di una istruttoria rapida della posizione del cliente in conseguenza
. dell'utilizzo di fondi non disponibili.
. La ''Commissione di istruttoria veloce'' non e' prevista a carico dei soggetti
. ''consumatori'' nel caso in cui gli ''scoperti'' o ''sconfinamenti'' si siano
. verificati per un solo periodo nel corso di ogni trimestre bancario, per un
. importo pari o inferiore a 500 euro e abbiano avuto una durata non superiore a
. 7 giorni consecutivi.
. Presupposto per l'applicazione della commissione e' il verificarsi di una
. variazione peggiorativa del saldo disponibile di fine giornata del conto
. corrente dovuta a utilizzi in scoperto o extra - fido.
. Calcolo dell'importo della commissione liquidato con le competenze di fine
. trimestre:
. somma delle commissioni conteggiate o ''importo massimo trimestrale'' se la
. somma risulta superiore a quest'ultimo.

.DISPONIBILITA' SOMME VERSATE

. - Da intendersi come numero di giorni lavorativi successivi alla data
. dell'operazione decorsi i quali le somme versate possono essere utilizzate

. CONTANTI/ASSEGNI CIRCOLARI STESSA BANCA	0 GIORNI
. ASSEGNI BANCARI STESSA FILIALE	0 GIORNI
. ASSEGNI BANCARI ALTRA FILIALE	3 LAVORATIVI
. ASSEGNI CIRCOLARI ALTRI ISTITUTI/VAGLIA BANCA D'ITALIA	3 LAVORATIVI
. ASSEGNI BANCARI ALTRI ISTITUTI	3 LAVORATIVI
. VAGLIA E ASSEGNI POSTALI	3 LAVORATIVI
. ASSEGNI BANCARI ESTERO	25 LAVORATIVI
. VOUCHERS	NON DISPONIBILE

.PRELIEVI CONTANTI IN FILIALE

. COMMISSIONE PRELIEVO CONTANTI ALLO SPORTELLO	0,00
. DI CUI SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE	0,00

- ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

- OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

Fac-simile

Webank it BANCO BPM

Webank - Servizio online di BANCO BPM S.p.A. - www.webank.it
BANCO BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano - Tel. 02 77001
Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111
www.bancobpm.it

Capitale Sociale al 7.4.2018 Euro 7.100.000.000,00 int. vers. ABI 05034
Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969
Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964 - Aderente
al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari

MODULO DI RICHIESTA DEL CONTO CORRENTE WEBANK E DEI SERVIZI ASSOCIATI

TENUTA DEL CONTO
(spese diverse dal canone annuo)

.SPESE PER OPERAZIONI

. SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE	0,00
. SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE OPERAZIONE PRELIEVO ATM	0,00
. SPESE DI SCRITT. CONTABILE OP. DI PAGAMENTO CARTA DI DEBITO	0,00
. PERIODICITA' DEL CANONE / FORFAIT	TRIMESTRALE

.COSTI DI GESTIONE DEL RAPPORTO

. SPESE PER ELABORAZIONE COMPETENZE DEL PERIODO DI LIQUIDAZIONE	0,00
. SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA CARTACEA	0,95
. SPESE PER ELABORAZ. E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA ELETTRONICA	0,00
. SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO TRASPARENZA IN FORMA CARTACEA	0,95
. SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO TRASPARENZA IN FORMA ELETTRONICA	0,00
. IMPOSTA DI BOLLO NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE (OVE DOVUTA)	.

.REMUNERAZIONE DELLE GIACENZE

. PER GIACENZE FINO A	2.999,00
. TASSO ANNUO CREDITORE - NOMINALE	0,0000%
. PER GIACENZE FINO A	100.000,00
. TASSO ANNUO CREDITORE - NOMINALE	0,0000%
. TASSO ANNUO CREDITORE NOMINALE - OLTRE	0,0000%
. MAGGIORAZIONE DI TASSO	2,0000%

. - La maggiorazione di tasso sara' applicata fino al 31 dicembre 2025, per saldo
. liquido giornaliero compreso tra i 3.000 e i 100.000 euro, qualora sul rapporto
. siano accreditati, con frequenza almeno mensile, emolumenti o pensioni per un
. importo unitario almeno pari a 500 euro.
. - per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni
. (366 giorni se l'anno e' bisestile)

- CAUSALI CHE DANNO ORIGINE A SCRITTURAZIONE CONTABILE CUI CORRISPONDE UN ONERE ECONOMICO

. NESSUNA CAUSALE

ALTRO

.PARTICOLARITA' RAPPORTO

. PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE A DEBITO	ANNUALE
. PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE A CREDITO	ANNUALE
. PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE E CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE	MENSILE
. FREQUENZA DI INVIO DELL'ESTRATTO CONTO	TRIMESTRALE

. - indica la frequenza di invio dell'estratto conto prodotto in coincidenza con
. ciascuna liquidazione periodica delle competenze o, se richiesto con frequenza
. maggiore, di un estratto della lista movimenti del periodo.

. FREQUENZA DI INVIO DEL DOCUMENTO DI SINTESI	ANNUALE
. RITENUTA FISCALE	26,0000%

- SERVIZI ACCESSORI

BONIFICI

.COMMISSIONI PER DISPOSIZIONI DI BONIFICO

. BONIFICO SEPA VERSO NOSTRA BANCA- CARTACEO	3,00
. - applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009 e successive modifiche	
. BONIFICO SEPA VERSO ALTRE BANCHE- CARTACEO	3,00
. - applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009 e successive modifiche	
. BON. SEPA ORDINARIO/ISTANTANEO NS BANCA/GRUPPO INTERNET/MYBANK	0,00
. BON. SEPA ORDINARIO/ISTANTANEO ALTRE BANCHE - INTERNET/MYBANK	0,00
. BONIFICO SEPA VERSO NOSTRA BANCA/GRUPPO - CANALE TELEFONICO	0,50
. BONIFICO SEPA VERSO ALTRE BANCHE- CANALE TELEFONICO	0,75
. ORDINE PERMANENTE DI BONIFICO NOSTRA BANCA	0,00
. ORDINE PERMANENTE DI BONIFICO ALTRE BANCHE	0,00
. COMMISSIONE FISSA BONIFICO SEPA URGENTE	7,75
. COMMISSIONE PERCENT. AGGIUNTIVA BONIFICO SEPA URGENTE	0,0000%
. COMMISSIONE MASSIMA BONIFICO SEPA URGENTE	7,75

UTENZE

.COMMISSIONI

. COMMISSIONE ADDEBITO DIRETTO PREAUTORIZZATO	0,00
. VALUTA ADDEBITO DIRETTO PREAUTORIZZATO	DATA OPERAZIONE

.COMMISSIONI INCASSO PAGAMENTO UTENZE

. COMM. PER PAGAMENTO BOLLETTINI POSTALI TRAMITE CANALE INTERNET	2,20

. - Comprensiva di eventuale recupero spese postali

COMMISSIONI VARIE

.COMMISSIONI E SPESE VARIE

. COMMISSIONE PER PAGAMENTO RIBA/CONFERME D'ORDINE NS BANCA	0,00
. COMMISSIONE PER PAGAMENTO BOLLETTINI RAV IN VIA TELEMATICA	0,00
. COMMISSIONE PER PAGAMENTO BOLLETTINO BANCARIO	0,00
. COMMISSIONE PER RICARICA POSTEPAY	2,00
. COMMISSIONE PER PAGAMENTO BOLLO AUTO IN VIA TELEMATICA / ATM	1,87
. COMM. RICARICA SERVIZI IN ABBONAMENTO	0,00
. COMMISSIONE PER RICARICA CELLULARE	0,00
. COMMISSIONE PER PAGAMENTO TRIBUTI, IMPOSTE E TASSE	0,00

Fac-simile

Webank it BANCO BPM

Webank - Servizio online di BANCO BPM S.p.A. - www.webank.it
BANCO BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano - Tel. 02 77001
Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111
www.bancobpm.it

Capitale Sociale al 7.4.2018 Euro 7.100.000.000,00 int. vers. ABI 05034
Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969
Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964 - Aderente
al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari

MODULO DI RICHIESTA DEL CONTO CORRENTE WEBANK E DEI SERVIZI ASSOCIATI

ASSEGNI

.COMMISSIONI SU ASSEGNI

. COMMISSIONE PER ASSEGNO MESSO IN SOSPESO	21,00

.COMMISSIONI DI ESITO ELETTRONICO SU ASSEGNI

. COMMISSIONE SU ASS. NEGOZIATI FUORI PIAZZA RICEVUTI IMPAGATI	0,00
. COMMISSIONE SU ASS. NEGOZIATI CHECK TRUNC. RICEVUTI IMPAGATI	0,00
. COMMISSIONE PER ASSEGNO RICEVUTO INSOLUTO	12,00
. COMMISSIONE SU ASSEGNI BANCARI COMUNICATI PAGATI	12,00
. COMMISSIONE PER ASSEGNO RICHIAMATO	12,91
. COMMISSIONE PER RICHIESTA FOTOCOPIA - ASSEGNO BANCARIO	0,00

.COMMISSIONI SU ASSEGNI CIRCOLARI

. COMMISSIONE PER EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE	0,00
. COMMISSIONE RICHIESTA FOTOCOPIA - ASSEGNO CIRCOLARE	0,00

.VALUTE PER EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI

. ADDEBITO EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DA CED	DATA OPERAZIONE
. ADDEBITO EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI ALLO SPORTELLO	DATA OPERAZIONE

.COSTI DI GESTIONE DEGLI ASSEGNI

. IMPOSTA DI BOLLO SU ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI TRASFERIBILI	1,50

VALUTE

.VALUTE DI ACCREDITO

. ACCREDITO VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI NOSTRA BANCA ALTRE FILIALI	DATA OPERAZIONE
. ACCREDITO VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI ALTRE BANCHE	3
. TIPO GIORNI	LAVORATIVI
. ACCREDITO VERSAMENTO ASSEGNI POSTALI	3
. TIPO GIORNI	LAVORATIVI
. ACCREDITO VERSAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI ALTRE BANCHE	1
. TIPO GIORNI	LAVORATIVI
. ACCREDITO BONIFICO NOSTRA BANCA	DATA OPERAZIONE
. ACCREDITO BONIFICO ALTRE BANCHE	DATA OPERAZIONE
. ACCREDITO VERSAMENTO CONTANTI	DATA OPERAZIONE
. ACCR. VERS. ASS.CIRC. NOSTRA BANCA E ASS. BANCARI STESSA FILIALE	DATA OPERAZIONE

.VALUTE DI ADDEBITO

. ADDEBITO DISPOSIZIONI DI BONIFICO A BANCHE	DATA OPERAZIONE
. ADDEBITO DISPOSIZIONI DI BONIFICO A NOSTRE FILIALI	DATA OPERAZIONE
. ADDEBITO PAGAMENTO EFFETTI SENZA SPESE	DATA OPERAZIONE
. ADDEBITO PAGAMENTO EFFETTI CON SPESE	DATA OPERAZIONE
. ADDEBITO PAGAMENTO DISPOSIZIONI ELETTRONICHE	DATA OPERAZIONE
. ADDEBITO PER PAGAMENTO BOLLETTINI M.AV.	DATA OPERAZIONE
. ADDEBITO PRELIEVO TRAMITE ASSEGNO	DATA EMISSIONE
. ADDEBITO PRELIEVO IN FILIALE	DATA OPERAZIONE
. ADDEBITO PRELIEVO ATM	DATA OPERAZIONE
. ADDEBITO RITORNO ASSEGNI IMPAGATI	DATA OPERAZIONE
. ADDEBITO PAGAMENTO F24 IN VIA TELEMATICA	DATA OPERAZIONE

GESTIONE PRATICHE SUCCESSORIE

.SPESE

. - (per importo si deve intendere il controvalore dei cespiti ereditari oggetto di successione)	
. PER PRATICA DI SUCCESSIONE DI IMPORTO FINO A	1.000,00
. SPESE PRATICA	0,00
. PER PRATICA DI SUCCESSIONE DI IMPORTO FINO A	5.000,00
. SPESE PRATICA	15,00
. PER PRATICA DI SUCCESSIONE DI IMPORTO OLTRE	5.000,00
. SPESA MINIMA	70,00
. SPESA MASSIMA	300,00
. - Spese applicate per singola pratica in funzione della tipologia di prodotto oggetto di successione cosi' calcolate:	
. SPESE IN PRESENZA DI CONTO CORRENTE E/O LIBRETTO DI DEPOSITO	70,00
. SPESE IN PRESENZA DI DEPOSITO CUSTODIA TITOLI	160,00
. SPESE IN PRESENZA DI ALTRI RAPPORTI	70,00

COMMISSIONI DI INTERVENTO

. - La commissione di intervento e' applicata per l'esecuzione di tutte le operazioni 'estero' ad eccezione dei bonifici SEPA e dei bonifici di cui al Regolamento CE 924/2009 e successive modifiche. In particolare applicata a: liquidazione di bonifici (incassi) Extra SEPA, esecuzione di bonifici (trasferimento fondi) Extra SEPA, addebito di assegni di c/c circolati all'estero e pervenuti direttamente dall'estero, negoziazione sbf di assegni e travelers cheques, incassi elettronici, negoziazione in cambi a pronti, liquidazione/esecuzione di bonifici derivanti da operazioni di dopo incasso estero di documenti, effetti, assegni e banconote, liquidazione/esecuzione di bonifici derivanti da operazioni di regolamento di crediti documentari, garanzie internazionali e lettere di credito stand-by, operazioni di sconto pro-solvendo di portafoglio commerciale estero.

.OPERAZIONI VARIE CON NEGOZIAZIONE

. COMM.PER OPERAZIONI CON NEGOZIAZIONE - PERMILLARE	2,000000%.
. COMM.PER OPERAZIONI CON NEGOZIAZIONE - IMP. MINIMO	3,50
. COMM.PER OPERAZIONI CON NEGOZIAZIONE - IMP. MASSIMO	NESSUN LIMITE

.OPERAZIONI VARIE SENZA NEGOZIAZIONE

. COMM.PER OPERAZIONI SENZA NEGOZIAZIONE - PERMILLARE	2,000000%.
. COMM.PER OPERAZIONI SENZA NEGOZIAZIONE - IMP. MINIMO	3,50

fac-simile

Webank it BANCO BPM

Webank - Servizio online di BANCO BPM S.p.A. - www.webank.it
BANCO BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano - Tel. 02 77001
Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111
www.bancobpm.it

Capitale Sociale al 7.4.2018 Euro 7.100.000.000,00 int. vers. ABI 05034
Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969
Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari

MODULO DI RICHIESTA DEL CONTO CORRENTE WEBANK E DEI SERVIZI ASSOCIATI

. COMM.PER OPERAZIONI SENZA NEGOZIAZIONE - IMP. MASSIMO	NESSUN LIMITE
. COMM.PER OPERAZIONI IN EUR SU C/C IN EUR - PERMILLARE	2,000000%.
. COMM.PER OPERAZIONI IN EUR SU C/C IN EUR - IMP. MINIMO	3,50
. COMM.PER OPERAZIONI IN EUR SU C/C IN EUR - IMP.MASSIMO	NESSUN LIMITE

BONIFICI ESTERO ENTRATA

.SPESE

. BONIFICO ESTERO AREA SEPA	0,00
. BONIFICO EXTRA SEPA IN EURO	10,50
. BONIFICO EXTRA SEPA IN DIVISA	15,00

.VALUTE ACCREDITO

. ACCR.BONIFICI NO CONVERSIONE O CONVERSIONE TRA DIVISE EEA-NR.GG	0
. ACCR.BONIFICI NO CONVERSIONE O CONVERSIONE TRA DIVISE EEA-TIP.GG	LAVORATIVI
. ACCRED.OPERAZ. NON SOGGETTE DIR.UE 2015/2366 SENZA CONV.-NR.GG	4
. ACCRED.OPERAZ.NON SOGGETTE DIR. UE 2015/2366 SENZA CONV.-TIPO GG	LAVORATIVI
. ACCREDITO OPERAZIONI CON CONVERSIONE - NR. GG	4
. - La voce si riferisce sia all accredito di operazioni con conversione non soggette alla Direttiva UE 2015/2366, sia all accredito di bonifici con conversione tra divise extra EEA o tra divisa EEA e divisa extra EEA.	
. ACCREDITO OPERAZIONI CON CONVERSIONE - TIPO GG	LAVORATIVI
. - La voce si riferisce sia all accredito di operazioni con conversione non soggette alla Direttiva UE 2015/2366, sia all accredito di bonifici con conversione tra divise extra EEA o tra divisa EEA e divisa extra EEA.	

BONIFICI ESTERO USCITA

.SP.BON.CART.(OPZ.SHA)

. - Per i bonifici con opzione spese OUR, il costo vivo reclamato dalla banca estera e' addebitato separatamente.	
. BONIFICO EXTRA SEPA IN EURO	15,50
. BONIFICO EXTRA SEPA CON EMISSIONE ASSEGNO IN EURO/DIVISA	20,00
. BONIFICO EXTRA SEPA IN EURO/DIVISA TRA CLIENTI BANCA	15,50
. BONIFICO EXTRA SEPA IN DIVISA	20,00

.SP.BON.PAYORD(OPZ.SHA)

. - Per i bonifici con opzione spese OUR, il costo vivo reclamato dalla banca estera e' addebitato separatamente.	
. PAY-ORD EXTRA SEPA IN EURO	15,50
. PAY-ORD EXTRA SEPA IN EURO/DIVISA TRA CLIENTI BANCA	15,50
. PAY-ORD EXTRA SEPA IN DIVISA	20,00

.PENALI ASSENZA IBAN-BIC

. PENALE ASSENZA IBAN/BIC SU BONIFICI SEPA	2,00
. PENALE ASSENZA IBAN/BIC SU BONIFICI EXTRA SEPA	10,00

.VALUTE ADDEBITO

. ADDEBITO BONIFICI DISPOSTI - NR. GIORNI	0
. ADDEBITO BONIFICI DISPOSTI - TIPO GIORNI	LAVORATIVI DA DATA CONTABILE

ASSEGNI ESTERI SBF

.SPESE

. SPESA PER DISTINTA PRES.ASS.SBF IN EUR O DIV.(PROPRI O DI TERZI)	13,00
. SPESA PER ASSEGNO NEGOZIATO E RESO INSOLUTO	20,00

.VALUTE ACCREDITO

. - Nel calcolo dei giorni valuta lavorativi viene utilizzato il calendario forex	
. ACCREDITO ASSEGNO ESTERO "PIAZZATO" IN EURO - NR GIORNI	17
. ACCREDITO ASSEGNO ESTERO "PIAZZATO" IN EURO - TIPO GIORNI	LAVORATIVI DA DATA CONTABILE
. ACCREDITO ASSEGNO ESTERO "NON PIAZZATO" IN EURO - NR GIORNI	17
. ACCREDITO ASSEGNO ESTERO "NON PIAZZATO" IN EURO - TIPO GIORNI	LAVORATIVI DA DATA CONTABILE
. ACCREDITO ASSEGNO ESTERO "NON PIAZZATO" IN DIVISA - NR GIORNI	17
. ACCREDITO ASSEGNO ESTERO "NON PIAZZATO" IN DIVISA - TIPO GIORNI	LAVORATIVI DA DATA CONTABILE
. ACCREDITO ASSEGNO ESTERO "PIAZZATO" IN DIVISA - NR GIORNI	17
. ACCREDITO ASSEGNO ESTERO "PIAZZATO" IN DIVISA - TIPO GIORNI	LAVORATIVI DA DATA CONTABILE
. ACCREDITO ASS.ESTERO SU BK ITALIANA IN EUR/DIV - NR GIORNI	10
. ACCREDITO ASS. ESTERO SU BK ITALIANA IN EUR/DIV - TIPO GIORNI	LAVORATIVI DA DATA CONTABILE

.
.
.**********
.********** NUOVA DECORRENZA **********
.**********
.

SI CONVIENE INOLTRE CHE DAL 01/01/2026 LE CONDIZIONI ECONOMICHE QUI DI SEGUITO CONTRASSEGNATE (*) SI MODIFICHERANNO ASSUMENDO I VALORI SOTTO RIPORTATI

TASSI

.TASSI CREDITORI

* TASSO ANNUO CREDITORE - NOMINALE	0,0000%
. RITENUTA FISCALE	26,0000%

.TASSI DEBITORI SU SCOPERTI TRANSITORI

. TASSO ANNUO DEBITORE IN ASSENZA DI FIDO-NOMINALE E/O TASSO MORA	9,1500%
. (TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO (TASSO BCE) PARI A +2,1500 + 7,000000)	

.MODALITA' APPLICAZIONE TASSI

. ATTIVAZIONE INDICE SOSTITUTIVO (S/N)	S

FINE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
.
.

Fac-simile

Webank it BANCO BPM

Webank - Servizio online di BANCO BPM S.p.A. - www.webank.it
BANCO BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano - Tel. 02 77001
Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111
www.bancobpm.it

Capitale Sociale al 7.4.2018 Euro 7.100.000.000,00 int. vers. ABI 05034
Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969
Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari

MODULO DI RICHIESTA DEL CONTO CORRENTE WEBANK E DEI SERVIZI ASSOCIATI

Con il presente modulo di richiesta del conto corrente Webank e dei servizi associati (il "Modulo di Richiesta" o "Modulo"), il Cliente richiede alla Banca l'apertura di un conto corrente bancario (il "Conto Corrente" o "Conto") e l'attivazione di servizi allo stesso associati (il Conto e i servizi associati congiuntamente i "Servizi/Prodotti"), disciplinati dalle condizioni contrattuali riportate nel presente Modulo, comprensivo delle Condizioni Generali di Contratto e del Documento di Sintesi, e negli altri documenti che compongono il Contratto. I Servizi/Prodotti sono commercializzati a distanza e saranno prevalentemente fruibili dal Cliente mediante il "Servizio Webank", insieme di tecniche di comunicazione a distanza disciplinato dalla Sezione II delle Condizioni Generali di Contratto. Tutti i termini con la lettera maiuscola utilizzati nel presente Modulo hanno lo stesso significato loro attribuito nelle Condizioni Generali di Contratto.

TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per poter comunicare con Lei attraverso tecniche a distanza quali, ad esempio, la posta elettronica o il telefono, necessitiamo del Suo consenso. Poiché i Servizi/Prodotti si caratterizzano per essere fruibili prevalentemente tramite tecniche di comunicazione a distanza, ne consegue che, in mancanza del Suo consenso, saremo impossibilitati a procedere all'apertura dei rapporti oggetto del presente Modulo di Richiesta. Il Cliente è inoltre informato ed accetta che, prestando il proprio consenso all'utilizzo di tecniche a distanza, dichiara e garantisce che il proprio sistema informatico (personal computer o altro) permette la stampa o il salvataggio su supporto durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme di tutti i documenti allo stesso inviati o comunque messi a disposizione dalla Banca in relazione ai Servizi/Prodotti per tutta la durata dei rapporti che il Cliente è interessato a concludere.

☐ **Presto il Consenso** ☐ **Non presto il Consenso**

Comunicazioni periodiche - Estratto conto e contabili *on line. Elezione speciale di domicilio.*

Con la sottoscrizione del presente Modulo, il Cliente dichiara di volere ricevere le comunicazioni periodiche e ogni altra comunicazione o notifica, ivi incluse le rendicontazioni periodiche relative ai Servizi/Prodotti (Estratto conto e contabili on line) mediante consegna di copia informatica su supporto durevole non cartaceo presso la propria casella di posta elettronica e con l'accesso alla sezione riservata del Sito tramite utilizzo di Sistemi di Identificazione e Sicurezza.

La disponibilità di nuove comunicazioni nella sezione riservata del Sito verrà notificata al Cliente tramite messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato nel precedente Quadro Anagrafico.

Ogni comunicazione effettuata presso la casella di posta elettronica del Cliente e nella sezione riservata del Sito si intende pervenuta al Cliente e dallo stesso conosciuta nel momento in cui la comunicazione medesima è stata resa disponibile dalla Banca, circostanza che la Banca potrà comprovare attraverso le registrazioni del proprio sistema informatico. La predetta domiciliazione sarà attiva per i Servizi/Prodotti volta per volta forniti dalla Banca.

Resta salvo il diritto del Cliente di richiedere, in ogni momento, tramite accesso alla sezione riservata del Sito mediante l'utilizzo dei Sistemi di Identificazione e Sicurezza ovvero attraverso una specifica comunicazione scritta da recapitarsi alla Filiale di Riferimento a mezzo raccomandata A/R, la variazione del domicilio eletto ovvero l'invio delle comunicazioni in forma cartacea. In tale ultimo caso verranno posti a carico del Cliente i costi di produzione e invio delle comunicazioni. Dette spese, indicate nella documentazione di trasparenza, sono adeguate, proporzionate e comunque non superiori ai costi sostenuti dalla Banca per la produzione e l'invio delle comunicazioni in forma cartacea.

Il Cliente dichiara di essere consapevole dei rischi connessi all'utilizzo di un sistema di rendicontazione reso disponibile esclusivamente *on line* mediante supporto durevole diverso dal supporto cartaceo e si impegna, in proposito, alla regolare consultazione delle comunicazioni inviate dalla Banca e a provvedere al salvataggio delle stesse su supporto durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme della documentazione per tutta la durata del rapporto.

☐ **preso atto di quanto sopra**, il Cliente, al fine di ricevere le comunicazioni periodiche (estratto conto e contabili) e ogni altra comunicazione della Banca relativamente ai Servizi/Prodotti di cui al presente Contratto, elegge domicilio speciale presso la casella di posta elettronica e con accesso riservato sul Sito e notifica presso l'indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente nel precedente Quadro Anagrafico.

L'elezione di domicilio sopra effettuata dal Cliente non ha effetto in relazione all'invio delle notifiche giudiziarie per le quali resta valido l'indirizzo di residenza del Cliente indicato nel precedente Quadro Anagrafico.
Il Cliente è consapevole che, anche qualora in corso di rapporto dovesse chiedere la variazione delle modalità di comunicazione come sopra descritte, poiché i Servizi/Prodotti sono fruibili prevalentemente tramite tecniche di comunicazione a distanza, la Banca rende costantemente disponibile sul Sito, nella versione aggiornata, tutta la documentazione contrattuale, precontrattuale ed informativa relativa ai Servizi/Prodotti in modo da garantirne in ogni momento la conoscibilità.

Elezione domicilio CAI: Ai sensi della normativa istitutiva della Centrale d'Allarme Interbancaria, D.Lgs. n. 507/99, il domicilio sotto indicato verrà specificamente utilizzato ai fini dell'eventuale inoltro da parte della Banca del preavviso di iscrizione in archivio (CAI) e di revoca di autorizzazione ad emettere assegni bancari e postali (c.d. revoca di sistema), previsto in caso di mancato pagamento totale o parziale di un assegno.
Il Cliente è informato che, qualora abbia già aperto uno o più rapporti di conto corrente presso la Banca-Servizio Webank, il domicilio CAI sottoriportato sarà utilizzato dalla Banca anche con riferimento ai rapporti aperti in precedenza.

☐ Presso il domicilio eletto ai sensi del D.Lgs.n.507/99 – Centrale d'allarme Interbancaria (CAI)

Indirizzo: N.:

Comune: Cap: Prov:

CONTRATTI

Il Cliente dichiara di essere consapevole e di accettare che, nel caso di attivazione del Servizio di Firma digitale, lo stesso otterrà gli esemplari dei contratti sottoscritti nonché evidenza di ogni altro documento sottoscritto tramite il Servizio di Firma digitale, su supporto durevole non cartaceo mediante il Servizio Webank (tramite accesso all'area riservata del Sito).

CODICE PRESENTATORE

Codice Presentatore:

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Il Cliente dichiara: (i) di aver preso visione dell'informativa precontrattuale prevista dalla normativa vigente e che l'acquisizione nel Sito della Documentazione Legale da parte del richiedente è stata effettuata, anche ai fini dell'attestazione del ricevimento della stessa, da parte di tutti gli intestatari dei rapporti che il Cliente è interessato a concludere; (ii) di avere letto attentamente l'Informativa precontrattuale sui contratti e servizi a distanza fornita dalla Banca su supporto durevole sul Sito, in tempo utile prima di essere vincolato dal Contratto; (iii) di essere consapevole dei rischi connessi all'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza.
Prima della sottoscrizione del presente Modulo, il Cliente è stato informato che: (i) è suo diritto acquisire copia completa dei documenti previsti dalla normativa vigente e contenenti le informazioni e le condizioni contrattuali dei Servizi/Prodotti sottoscrivibili con il Contratto (ivi incluse le Condizioni Generali di Contratto che hanno anche valenza di informativa precontrattuale) per una ponderata valutazione del loro contenuto; (ii) tale diritto non può essere sottoposto a termini e condizioni; (iii) la consegna di tale copia non impegna le parti alla stipula del Contratto. In qualsiasi momento del rapporto, il Cliente che ne faccia richiesta ha diritto di ricevere un esemplare del Contratto su supporto cartaceo.

Fac-simile

Webank it BANCO BPM

Webank - Servizio online di BANCO BPM S.p.A. - www.webank.it
BANCO BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano - Tel. 02 77001
Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111
www.bancobpm.it

Capitale Sociale al 7.4.2018 Euro 7.100.000.000,00 int. vers. ABI 05034
Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969
Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari

MODULO DI RICHIESTA DEL CONTO CORRENTE WEBANK E DEI SERVIZI ASSOCIATI

CONTRATTO

Il Contratto relativo ai Servizi/Prodotti di cui si richiede l'attivazione con il presente Modulo è composto da:

- **Modulo di Richiesta del Cliente, comprensivo di Documento di Sintesi e Condizioni Generali di Contratto**
- **Comunicazione di Accettazione della Banca**

La prestazione dei Servizi/Prodotti sarà inoltre disciplinata dalle disposizioni del codice civile in materia di conto corrente, deposito bancario e operazioni in conto corrente nonché da ogni altra disposizione di legge applicabile.

Le condizioni contrattuali, costantemente disponibili nella loro versione aggiornata sul Sito su supporto durevole in modo da garantirne in ogni momento la conoscibilità, vanno sempre lette e considerate in stretta correlazione con i seguenti documenti (la "Documentazione Legale"): Guida pratica al conto corrente, Guida pratica e modulo per ricorrere all'Arbitro Bancario e Finanziario, Foglio Informativo e Informativa sui contratti e servizi a distanza e la Guida "I pagamenti nel commercio elettronico in parole semplici", costantemente aggiornati e sempre disponibili sul Sito su supporto durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme degli stessi per tutta la durata del rapporto che il Cliente è interessato a concludere. In particolare, il Cliente prende atto ed accetta che saranno applicabili ai rapporti che il Cliente è interessato a concludere le condizioni economiche riportate nel Documento di Sintesi alla data di conclusione del presente Contratto. A tale riguardo, la Banca - nel comunicare l'accettazione del Contratto - allegherà le condizioni economiche applicabili in apertura del rapporto. Eventuali successive modifiche verranno comunicate e applicate al Cliente ai sensi di legge e di Contratto.

Compilando il presente Modulo di Richiesta, il Cliente ha scelto di avvalersi di tecniche di comunicazione a distanza e della relativa modalità di conclusione del Contratto. In alternativa, la conclusione del Contratto è possibile presso gli intermediari convenzionati ovvero tramite servizio postale (attraverso la richiesta della spedizione della modulistica contrattuale relativa al Conto corrente Webank e servizi associati presso l'indirizzo postale prescelto).

Il Cliente autorizza la Banca ad inviare il Documento di Sintesi con periodicità annuale, fermi restando gli ulteriori invii in caso di variazioni unilaterali delle condizioni economiche applicate ai rapporti regolati dal presente Modulo.

Fac-simile

Webank it BANCO BPM

Webank - Servizio online di BANCO BPM S.p.A. - www.webank.it
BANCO BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano - Tel. 02 77001
Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111
www.bancobpm.it

Capitale Sociale al 7.4.2018 Euro 7.100.000.000,00 int. vers. ABI 05034
Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969
Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964 - Aderente
al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari

MODULO DI RICHIESTA DEL CONTO CORRENTE WEBANK E DEI SERVIZI ASSOCIATI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONTO CORRENTE WEBANK E SERVIZI ASSOCIATI

Indice

Sezione I - Norme Generali
Sezione II - Norme Generali del Servizio Webank
Sezione III - Conto Corrente
Sezione IV - Servizi di pagamento regolati in conto corrente

SEZIONE I
NORME GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1. In questo Contratto si applicano le seguenti definizioni:
- **"Accettazione della Banca"**: la dichiarazione con la quale la Banca accetta la proposta del Cliente, comunicata al Cliente su carta o altro supporto durevole.
- **"App Webank"**: applicazione mobile banking a marchio Webank offerta dalla Banca, che il Cliente può usare con smartphone o altri dispositivi compatibili.
- **"Autenticazione"**: la procedura che consente alla Banca o ad altro Prestatore di Servizi di pagamento di verificare l'identità di un suo Utente o che sia validamente usato uno Strumento di pagamento, incluso l'uso delle relative Credenziali di sicurezza personalizzate fornite dal Prestatore.
- **"Autenticazione Forte"**: un'Autenticazione basata sull'uso di due o più elementi, appartenenti ad almeno due tra queste categorie: conoscenza (qualcosa che solo l'Utente conosce); possesso (qualcosa che solo l'Utente possiede); inerenza (qualcosa che caratterizza l'Utente). Questi elementi sono indipendenti tra loro: la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri.
- **"Banca"**: Banca capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM, con sede legale in Piazza F. Meda, 4, 20121 Milano, iscritta all'Albo delle Banche sub. 8065 e soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con Sede in Via Nazionale 91 - 00184 Roma;
- **"Beneficiario"**: il Cliente o altro soggetto terzo destinatario dei fondi oggetto dell'Operazione di pagamento.
- **"Cliente"**: la persona fisica che ha chiesto alla Banca di aprire il Conto Corrente e di fruire degli altri Servizi/Prodotti. In caso di rapporto cointestato tra persone fisiche, per Cliente si intendono, unitamente, tutti i cointestatari del rapporto.
- **"Cliente consumatore"**: il Cliente che, quando ha chiesto di aprire il Conto corrente, ha dichiarato di agire per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo).
- **"Cliente professionista"**: il Cliente che, quando ha chiesto di aprire il Conto corrente, ha dichiarato di agire per scopi inerenti all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. c) del Codice del Consumo).
- **"Codice del consumo"**: il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
- **"Condizioni Generali di Contratto"**: queste condizioni generali di contratto che regolano il Conto Corrente e gli altri Servizi/Prodotti associati.
- **"Conto corrente"** o **"Conto"**: il conto corrente bancario che il Cliente ha chiesto di aprire.
- **"Conto di pagamento"**: un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento utilizzato per l'esecuzione di operazioni di pagamento.
- **"Contratto"**: il contratto che regola il servizio di Conto Corrente e gli altri Servizi/Prodotti a questo associati. È composto dal Modulo di Richiesta, comprensivo del Documento di Sintesi e delle Condizioni Generali di Contratto, e dalla comunicazione di accettazione della Banca.
- **"Data valuta"**: la data di riferimento usata da un Prestatore di servizi di pagamento per calcolare gli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento.
- **"Dati sensibili relativi ai pagamenti"**: dati che possono essere utilizzati per commettere frodi, incluse le Credenziali di sicurezza personalizzate. Per l'attività dei Prestatori di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento e dei Prestatori di Servizi di Informazione sui conti, il nome del titolare del conto e il numero del conto non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti.
- **"Documentazione Legale"**: la documentazione disponibile presso le Filiali della Banca o sul Sito che contiene disposizioni di natura contrattuale o informazioni relative ai servizi e ai prodotti offerti dalla Banca. Comprende i documenti sui singoli servizi ("Guide"), secondo quanto previsto dalla normativa.
- **"Documento di Sintesi"**: il documento con le condizioni economiche applicabili. È parte integrante del Contratto.
- **"Filiale di riferimento":** la Filiale virtuale della Banca presso la quale è intrattenuto il rapporto di Conto Corrente: Banco BPM - Servizio Webank - Via Massaua 4 - 20146 Milano.
- **"Filiali":** tutte le unità organizzative della Banca qualificabili come sportello bancario.
- **"Firma Digitale"**: un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro. Questo sistema consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. La Banca consente l'uso della Firma Digitale per firmare ed eseguire i contratti relativi ai prodotti e servizi offerti dalla Banca, anche in qualità di collocatrice.
  L'uso della Firma Digitale nei rapporti tra la Banca e il Cliente potrà essere limitato per ragioni di natura tecnico-operativa e/o di sicurezza.
- **"Foglio informativo"**: il documento che riporta informazioni sulla Banca, sulle condizioni e le principali caratteristiche dei servizi offerti al Cliente.
- **"Forma scritta"** o **"per iscritto"**: documento firmato con firma autografa oppure con firma digitale, un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata e che soddisfa il requisito della forma scritta in base al d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 - Codice Amministrazione Digitale.
- **"Giornata operativa"**: il giorno in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'Operazione di pagamento è operativo. Per la Banca indica qualsiasi giorno feriale in cui le Filiali interessate sono aperte e forniscono servizi alla clientela.
- **"Guida Operativa"** o **"Guida Operativa ai Servizi"**: il documento in cui è spiegato come usare il Servizio Webank e i servizi collegati. È disponibile sul Sito e nell'App Webank.
- **"Identificativo Unico"**: combinazione di lettere, numeri o simboli che individuano il Conto di pagamento e/o l'Utente di Servizi di pagamento per eseguire un'Operazione di pagamento (ad esempio, il codice "IBAN").
- **"Modulo di Richiesta"**: il modulo di richiesta di apertura del Conto Corrente e di prestazione dei servizi associati. È parte integrante del Contratto, insieme ai suoi allegati.
- **"Operazione di pagamento"**: indica l'insieme di attività disposte dal Pagatore o da un Beneficiario per versare, trasferire o prelevare somme tramite uno o più Prestatori di servizi di pagamento.
- **"Ordinante"**: la persona fisica titolare del conto di pagamento dal quale sono trasferiti i fondi nell'ambito di un'operazione di bonifico.
- **"Ordine di pagamento"**: qualsiasi istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario al proprio Prestatore di servizi di pagamento con la quale viene chiesto di eseguire un'Operazione di pagamento.
- **"Pagatore"**: il Cliente o altro soggetto terzo, titolare di un conto di pagamento, su cui viene disposto un Ordine di pagamento oppure, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che dispone un Ordine di pagamento.
- **"PEC"**: Posta Elettronica Certificata. La Banca e il Cliente possono usare la PEC nei loro rapporti contrattuali. L'uso della PEC potrà essere limitato per ragioni tecniche-operative e/o di sicurezza.
- **"Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento"**: un Prestatore di Servizi di pagamento che fornisce il Servizio di Disposizione di ordine di pagamento.
- **"Prestatore di Servizi di Informazione sui Conti"**: un Prestatore di Servizi di pagamento che fornisce il Servizio di Informazione sui conti.
- **"Prestatore di servizi di pagamento"**: la Banca o altro soggetto autorizzato a prestare servizi di pagamento ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e del TUB.
- **"Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario"**: il Prestatore di servizi di pagamento scelto dal Beneficiario.
- **"Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore"**: il Prestatore di servizi di pagamento scelto dal Pagatore.
- **"Recapiti"**: i recapiti indicati dal Cliente nel Modulo di Richiesta o da lui modificati dopo l'apertura del rapporto. Comprendono anche l'indirizzo di posta elettronica e quello PEC.
- **"Saldo disponibile"**: somma disponibile sul Conto corrente, che il Cliente può usare.
- **"Sconfinamento consistente"**: sconfinamento in assenza di fido, di importo pari o superiore a 300 euro.
- **"Sconfinamenti in assenza di fido"**: somma che la Banca ha accettato di pagare quando il Cliente ha disposto un Ordine di pagamento (ad esempio, assegno, domiciliazione utenze) senza avere disponibilità sul Conto corrente e in assenza di apertura di credito.
- **"SEPA"**: Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in Euro), ossia l'insieme dei Paesi in cui è possibile fare e ricevere pagamenti in euro secondo regole e procedure operative uniformi.
- **"Servizi/Prodotti"**: i servizi e i prodotti a marchio Webank offerti dalla Banca al Cliente in base a questo Contratto e fruibili prevalentemente tramite il Servizio Webank.
- **"Servizi di Pagamento"**: i servizi di pagamento associati al Conto corrente, grazie ai quali il Cliente può versare, trasferire, prelevare o ricevere somme di denaro. Sono inclusi i Servizi di Disposizione di ordine di pagamento.
- **"Servizio di Informazione sui conti"**: un servizio online che fornisce informazioni relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall'Utente di Servizi di pagamento presso un altro Prestatore di Servizi di Pagamento o presso più Prestatori di Servizi di pagamento.
- **"Servizio di Disposizione di ordine di pagamento"**: il servizio che dispone l'Ordine di pagamento su richiesta dell'Utente relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro Prestatore di Servizi di pagamento.
- **"Servizio Estratto conto e contabili On Line"**: il servizio che permette di ricevere in formato elettronico le comunicazioni sui rapporti in corso con la Banca. Ad esempio, estratti conto, contabili, comunicazioni di modifica unilaterale.
- **"Servizio Webank"**: l'insieme delle tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio, servizi di internet banking, di phone banking, di mobile banking) grazie a cui il Cliente può usare i Servizi/Prodotti.
- **"Sistema di Identificazione o Credenziali di sicurezza personalizzate"**: l'insieme di dispositivi, misure di sicurezza e procedure grazie a cui il Cliente può usare il Servizio Webank. Ne fanno parte il codice cliente, le password e i codici di controllo (di primo e di secondo livello). Le caratteristiche del Sistema di Identificazione sono descritte nella Guida Operativa. I Sistemi di Identificazione possono essere usati anche come strumento di identificazione per sottoscrivere documenti informatici, in base al d.lgs.7 marzo 2005 n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale.
- **"Sito"**: il sito web di cui è titolare la Banca, raggiungibile all'indirizzo www.webank.it.
- **"Spazio Economico Europeo"**: è formato dai Paesi dell'Unione Europea, da Liechtenstein, Norvegia e Islanda e dai Paesi di volta in volta aderenti.
- **"Strumento di pagamento"**: qualsiasi dispositivo personalizzato e l'insieme di procedure concordate tra l'Utente e il Prestatore di servizi di pagamento grazie a cui l'Utente dispone un Ordine di pagamento.
- **"Supporto durevole"**: qualsiasi strumento che permetta al Cliente di memorizzare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate (ad esempio, i documenti in formato pdf, i messaggi di posta elettronica e PEC).
- **"TUB" (Testo Unico Bancario)**: il d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385.
- **"Utente di Servizi di pagamento"** o **"Utente"**: il Cliente e/o il soggetto che utilizza un Servizio di pagamento in veste di Pagatore o di Beneficiario o di entrambi.

Art. 2 - Diligenza della Banca nei rapporti con il Cliente

1. Nei rapporti con il Cliente, la Banca opera con diligenza adeguata alla natura dell'attività svolta, secondo quanto previsto dall'art. 1176 del codice civile.

Art. 3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente

1. La Banca deve eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente secondo quanto previsto dal Contratto. Tuttavia, se ricorre un giustificato motivo, la Banca può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto. In questo caso lo comunica al Cliente, anche solo con tecniche di comunicazione a distanza. La comunicazione non verrà fatta se risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento.
La Banca può non eseguire quanto disposto dal Cliente in assenza della provvista necessaria, salvo diverso accordo scritto con il Cliente (ad esempio, in forza di rapporto di affidamento).
2. Se l'incarico deve essere eseguito su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente (art. 1856 cod. civ.).
In base all'articolo 1717 cod. civ. la Banca è autorizzata a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
In questi casi rimane ferma la responsabilità della Banca e la sostituzione non comporta alcuna diminuzione né del livello del servizio offerto né della tutela per il Cliente.
Agli incarichi conferiti alla Banca si applica l'art. 1715 cod. civ. (Responsabilità per le obbligazioni dei terzi).
3. Il Cliente può revocare l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con il modo in cui l'incarico viene eseguito (art. 1373 cod. civ.).
4. Si applicano comunque le specifiche disposizioni contenute nella Sezione sui Servizi di Pagamento.

Art. 4 - Invio di comunicazioni alla Banca

1. Tutte le comunicazioni tra la Banca e il Cliente sono in lingua italiana.
2. Il Cliente invia le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra sua dichiarazione alla sede della Banca o della Filiale di Riferimento oppure agli indirizzi di posta ordinaria o elettronica (inclusa la PEC) indicati sul Sito e nei moduli della Banca. Il Cliente curerà che le comunicazioni, gli ordini e i documenti diretti alla Banca (compresi i titoli di credito) siano compilati in modo chiaro e leggibile e, in caso di documenti non informatici, con una firma corrispondente a quella depositata presso la Banca.
3. Il Cliente è consapevole che la posta ordinaria e la posta elettronica non certificata per loro natura non garantiscano siano ricevute dalla Banca.

Fac-simile

Webank it BANCO BPM
Webank - Servizio online di BANCO BPM S.p.A. - www.webank.it
BANCO BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano - Tel. 02 77001
Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111
www.bancobpm.it
Capitale Sociale al 7.4.2018 Euro 7.100.000.000,00 int. vers. ABI 05034
Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969
Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari

MODULO DI RICHIESTA DEL CONTO CORRENTE WEBANK E DEI SERVIZI ASSOCIATI

Art. 5 - Invio delle comunicazioni al Cliente

1. La Banca invia le proprie comunicazioni ai Recapiti del Cliente oppure tramite il Servizio Webank. Se il Cliente modifica i propri Recapiti deve comunicarlo alla Banca tramite il Servizio Webank o in forma scritta.
Il Cliente può chiedere in ogni momento che venga usato un diverso strumento di comunicazione a distanza, a meno che ciò sia incompatibile con il tipo di servizi forniti dalla Banca. In quest'ultimo caso la Banca si riserva di recedere dal Contratto o da uno o più dei Servizi forniti al Cliente.
Le informazioni relative a saldi e movimenti fornite al Cliente tramite il Servizio Webank trovano unica e probante conferma negli estratti conto, inviati periodicamente dalla Banca.
Per le notifiche giudiziarie valgono le regole previste dal Codice di procedura civile. La Banca comunica il preavviso della revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni al domicilio indicato dal Cliente nel Modulo di Richiesta o a quello comunicato successivamente (art. 9, legge 15 dicembre 1990 n. 386).
2. Quando un rapporto è intestato a più persone, la Banca può inviare ogni tipo di comunicazione a uno solo dei cointestatari, ai Recapiti da questi indicati, salvo diverso accordo scritto. Questa comunicazione ha effetto anche verso gli altri cointestatari, anche se avviene tramite il Servizio Webank.
Il Cliente può scegliere un indirizzo unico di corrispondenza valido per tutti i cointestatari al quale inviare le comunicazioni su carta.
Anche solo uno degli intestatari del rapporto può modificare i Recapiti comunicandolo alla Banca tramite il Servizio Webank o in forma scritta.

Art. 6 - Identificazione del Cliente e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca

1. Quando compila il Modulo di Richiesta, aderisce ai singoli Servizi e compie le varie operazioni nel corso del rapporto contrattuale, il Cliente deve fornire alla Banca le informazioni richieste e aggiornate. In questo modo la Banca potrà assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela richiesti dalla normativa in materia di contrasto al riciclaggio e al terrorismo.
La Banca può acquisire queste informazioni in vario modo, anche attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
2. Se la Banca non può completare l'adeguata verifica perché non le sono state inviate le informazioni richieste o per altre cause imputabili al Cliente, la Banca contatta il Cliente per accertare se sia possibile completare l'adeguata verifica entro un termine ragionevole. Una volta contattato il Cliente, la Banca si riserva il diritto di attivare la procedura di restituzione prevista dalla normativa antiriciclaggio.
Se la Banca attiva la procedura di restituzione, invia al Cliente una comunicazione scritta con cui chiede di indicare entro 60 giorni le coordinate di un conto e di un eventuale deposito titoli su cui restituire le eventuali disponibilità finanziarie che spettano al Cliente.
Il Cliente deve indicare un conto e un eventuale deposito titoli con le caratteristiche previste dalla normativa antiriciclaggio. Ricevuta questa informazione, la Banca dispone la restituzione delle disponibilità finanziarie e il rapporto contrattuale si intenderà chiuso.
Dopo che ha ricevuto la comunicazione della Banca, il Cliente deve:
- restituire gli eventuali moduli di assegno ancora in suo possesso: l'eventuale convenzione di assegno si intende revocata e il pagamento di eventuali assegni tratti sul conto - dopo la data di ricezione della comunicazione della Banca - viene rifiutato.
- restituire le eventuali carte di pagamento collegate al Conto corrente: il pagamento delle operazioni fatte dopo la data di ricezione della comunicazione scritta viene rifiutato.

In attesa che la Banca riceva le coordinate del conto e dell'eventuale deposito titoli, sul rapporto in corso con la Banca sono consentite solo le operazioni necessarie ad adempiere le obbligazioni assunte dal Cliente o giunte a scadenza e gli addebiti/accrediti disposti in via continuativa prima dell'invio della comunicazione della Banca.
Se entro i 60 giorni il Cliente non fornisce le indicazioni richieste, la Banca:
- non permetterà alcuna attività relativa al rapporto intestato al Cliente e comunica ai terzi interessati che non verranno eseguite ulteriori operazioni di addebito o accredito automatico sul rapporto intestato al Cliente.
- provvederà a trattenere e a versare le disponibilità finanziarie del Cliente su un conto infruttifero.

3. Anche per tutelare il proprio Cliente, la Banca può valutare che le informazioni e i documenti forniti siano idonei a provare l'identità dei soggetti con i quali ha rapporti.
4. Non è consentita l'operatività per conto terzi estranei al rapporto tra Cliente e la Banca oppure per conto o in favore di un titolare effettivo diverso da quello dichiarato all'apertura del rapporto. Questa tipo di operatività è consentita soltanto su autorizzazione espressa e discrezionale della Banca.
La Banca si riserva il diritto di fare dei controlli e di sospendere in ogni momento l'operatività del Cliente (anche senza preavviso) se riscontra che le operazioni disposte sono fatte per conto di terzi soggetti o per un titolare effettivo diverso. In questo caso la Banca conserva il diritto di risolvere il rapporto in base all'art. 14 di questa Sezione.
In ogni caso, il Cliente è responsabile nei confronti della Banca per i danni derivanti da tale operatività.

Art. 7 - Deposito delle firme autorizzate

1. Il Cliente deposita la propria firma presso la Banca per consentirle di verificare la conformità della firma autografa apposta sui documenti che non costituiscono documento informatico. La Banca eseguirà le disposizioni impartite solo dopo aver verificato che la firma ricevuta sia conforme a quella depositata.
2. Nei rapporti con la Banca, il Cliente deve usare la propria firma autografa oppure, se previsto dal Contratto, gli altri tipi di firma che soddisfano il requisito della forma scritta in base al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice Amministrazione Digitale.

Art. 8 - Poteri di rappresentanza

1. Il Cliente deve indicare in forma scritta le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Se il potere di rappresentanza è conferito a più persone, queste possono operare con firme disgiunte, se il Cliente non ha indicato diversamente.
2. Le revoche, le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, le loro rinunce, sono opponibili alla Banca soltanto se: a) Filiale di Riferimento ne ha ricevuto comunicazione (con lettera raccomandata, telegramma, PEC oppure con consegna a mano presso una qualsiasi filiale della Banca) e se b) è trascorso il tempo tecnico necessario per provvedere, comunque non superiore a 1 giorno lavorativo dalla data di ricezione.
Quanto stabilito vale anche se le revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblico dominio.
3. Se viene concessa una nuova autorizzazione a disporre sul rapporto, ciò non implica la revoca delle autorizzazioni concesse in precedenza, salvo espressa disposizione contraria.
4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti i cointestatari. La facoltà di rappresentanza può essere revocata anche da uno solo dei cointestatari, in deroga all'art. 1726 cod. civ.. La modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti i cointestatari.
Per la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito nei commi precedenti. Il cointestatario che ha disposto la revoca deve informarne gli altri cointestatari e i soggetti dei quali è stata revocata la facoltà di rappresentanza.
5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza sono opponibili alla Banca solo dal momento in cui la Banca ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.
6. La morte o l'incapacità sopravvenuta di uno dei cointestatari estingue i poteri di rappresentanza concessi e sono opponibili alla Banca dal momento in cui la Banca ne ha notizia legalmente certa.

Art. 9 - Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto

1. Se il rapporto è cointestato, ciascun cointestatario firmando il Contratto conferisce a ciascuno degli altri il potere di agire per suo conto (cosiddetta operatività a firme disgiunte). In questo caso le disposizioni relative al rapporto possono essere impartite da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.
L'operatività a firme disgiunte può essere modificata o revocata solo su istruzioni in forma scritta, inviate alla Banca da tutti i cointestatari.
La richiesta di carte di pagamento collegate al Conto corrente potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatari, il quale potrà autorizzare l'addebito in Conto corrente di quanto dovuto alla Banca per l'emissione e l'uso della carta di pagamento. Il cointestatario che ha richiesto l'emissione della carta di pagamento deve informare tempestivamente gli altri cointestatari del Conto corrente.
L'operatività a firme disgiunte non comprende la possibilità di aprire nuovi rapporti intestati a tutti gli intestatari del Conto.
L'estinzione dei rapporti cointestati può essere fatta su richiesta anche di uno solo di cointestatari, il quale deve avvertire tempestivamente gli altri.
2. I cointestatari rispondono, in via solidale ed indivisibile fra loro, nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per l'atto o il fatto di un solo cointestatario. Essi rispondono in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di finanziamenti sotto qualsiasi forma e per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido.
3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Il diritto del soggetto deceduto si trasferisce automaticamente ai suoi eredi, che sono tenuti ad esercitarlo congiuntamente.
Il diritto del soggetto divenuto incapace si trasferisce automaticamente al suo legale rappresentante.
4. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata A.R. o PEC e quindi senza ulteriori formalità.

Art. 10 - Diritto di garanzia

1. La Banca ha diritto di pegno e di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca o che pervengano a essa successivamente. Questi diritti sono a garanzia di qualunque credito della Banca già esistente o che dovesse sorgere verso il Cliente, anche se non liquido ed esigibile e anche se assistito da altra garanzia reale o personale.
Il credito può essere rappresentato da saldo passivo di conto corrente e può dipendere da qualunque operazione bancaria, finanziaria o di investimento anche se sia a queste accessoria. Esempi di operazioni sono: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazione di altri servizi di investimento o di altri servizi di natura accessoria.
I diritti di pegno e di ritenzione sono esercitati sui titoli o valori o su una loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il credito.
2. Le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono anche ogni altro credito della Banca verso il Cliente, in qualsiasi momento sorto, anche se non liquido ed esigibile.

Art. 11 - Compensazione

1. Si verifica la compensazione di legge se tra la Banca e il Cliente esistono più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, anche se intrattenuti presso diverse Filiali o dipendenze italiane ed estere della Banca.
2. La Banca ha il diritto di valersi della compensazione anche se i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso o formalità in questi casi: se si verifica una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ. (senza che sia necessaria una pronuncia giudiziale sulla crisi o sull'insolvenza) oppure se si verifica un evento che incida negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, tale da mettere palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca.
La Banca darà pronta comunicazione al Cliente dell'intervenuta compensazione, contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno.
Questa pattuizione non si applica se il Cliente è un Cliente consumatore, salvo diverso specifico accordo con il Cliente.
3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca può esercitare i diritti di cui al comma precedente e all'art. 9 di questa Sezione, fino alla concorrenza dell'intero credito vantato, anche se il rapporto è intestato a uno solo dei debitori oppure al debitore e ad altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno.

Art. 12 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dal Cliente. Imputazione dei pagamenti

1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca sono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente. Ciò vale anche in caso di cointestazione del rapporto. Tra le obbligazioni sono comprese quelle derivanti da finanziamenti concessi in qualsiasi forma.
2. Se ha più debiti verso la Banca, il Cliente può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare (art. 1193 cod. civ., comma 1).
Se il Cliente non dichiara nulla, la Banca può imputare i pagamenti fatti dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, a estinzione o riduzione di una o più obbligazioni assunte dal Cliente, in deroga all'art. 1193, comma 2°, cod. civ..
La Banca lo comunica al Cliente anche solo attraverso tecniche di comunicazione a distanza.

Art. 13 - Spese e oneri fiscali

1. Le spese e gli oneri fiscali sostenuti dalla Banca in relazione ai rapporti con il Cliente sono a carico del Cliente. È fatto salvo quanto diversamente indicato nelle condizioni che regolano i singoli Servizi.
2. Le spese di qualunque genere sostenute dalla Banca in dipendenza di pignoramenti o di sequestri eseguiti su somme o titoli depositati presso la Banca sono interamente a carico del Cliente. Ciò vale anche se le spese non sono ripetibili nei confronti di chi ne ha promosso o sostenuto il procedimento.
3. La Banca è autorizzata a regolare quanto a essa dovuto, anche con addebito in conto corrente.

Art. 14 - Clausola risolutiva espressa

1. Il Contratto si risolve di diritto se:
- la documentazione prodotta o le comunicazioni fatte alla Banca, sia in fase precontrattuale sia successivamente, risultano non veritiere o inesatte;
- la Banca viene a conoscenza di circostanze di fatto che, se fossero state conosciute o verificate prima, avrebbero impedito la conclusione del Contratto o l'avrebbero consentita a condizioni diverse;
- il Cliente non adempie con precisione anche a uno solo degli obblighi previsti dai seguenti articoli:
  - o 6, 8 e 13, 16 comma 1 della Sezione I
  - o 1 e 6 della Sezione III
  - o 4 della Sezione IV, Parte Generale.

Altre ipotesi di risoluzione sono indicate dalle disposizioni che regolano i singoli Servizi/Prodotti e il Servizio Webank.
La Banca comunicherà al Cliente in forma scritta che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.
2. In caso di risoluzione, il Cliente deve adempiere integralmente le proprie obbligazioni derivanti dal

Facsimile

Webank it BANCO BPM

Webank - Servizio online di BANCO BPM S.p.A. - www.webank.it
BANCO BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano - Tel. 02 77001
Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111
www.bancobpm.it

Capitale Sociale al 7.4.2018 Euro 7.100.000.000,00 int. vers. ABI 05034
Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969
Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari

Contratto corrispondendo alla Banca tutto quanto a essa dovuto. Resta fermo che non possono essere eseguite nuove operazioni.
Le somme incassate dopo la risoluzione sono portate dalla Banca a decurtazione di quanto ancora dovuto dal Cliente in forza del Contratto o di altri rapporti, se esistenti; altrimenti saranno tenute dalla Banca a disposizione del Cliente.

Art. 15 - Reclami della clientela e risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca tramite:
- lettera da consegnare a mano presso una qualsiasi delle Filiali della Banca, ricevendo in cambio una ricevuta;
- lettera da inviare con posta ordinaria o con raccomandata A.R. a: Gestione Reclami Banco BPM S.p.A. - Via Polenghi Lombardo,13 - 26900 Lodi);
- email da inviare a reclam@bancobpm.it);
- PEC da inviare a reclami@pec.bancobpmspa.it;
- il Sito, sezione Trasparenza - Reclami, Ricorsi e Conciliazione.

La Banca deve rispondere:
- se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari, diversi dai Servizi di pagamento, entro 60 giorni dal giorno in cui lo ha ricevuto;
- se il reclamo è relativo a Servizi di pagamento, entro 15 Giornate operative dal giorno in cui lo ha ricevuto.

Se non può rispondere entro 15 Giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, la Banca invierà una risposta interlocutoria. Nella risposta indicherà le ragioni del ritardo nel rispondere al reclamo e il termine entro cui il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il Cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 Giornate operative dal giorno in cui la Banca ha ricevuto il reclamo.
La Banca risponde al reclamo con comunicazione su carta o altro supporto durevole (ad es. pdf, email, PEC).
2. Il Cliente, se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta al reclamo entro i termini indicati, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all'ABF, il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, andare nelle Filiali della Banca d'Italia oppure rivolgersi direttamente alla Banca.
Il Cliente consumatore può rivolgersi all'ABF anche attraverso la piattaforma europea "Online Dispute Resolution" ("Piattaforma ODR") accessibile a questo link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main.
3. Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazione, in base all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28. La procedura di mediazione può essere attivata, singolarmente dal Cliente o insieme alla Banca, davanti al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). Il Cliente conserva comunque il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria.
4. Se il Cliente intende rivolgersi all'autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione e applicazione di questo Contratto, deve prima rivolgersi all'ABF (comma 2) oppure attivare la procedura di mediazione (comma 3), nel caso in cui la legge lo stabilisca a pena di improcedibilità della domanda presentata alla autorità giudiziaria.
5. Per attivare la procedura di mediazione, la Banca ed il Cliente possono concordare, anche dopo che questo Contratto sia perfezionato, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'ABF. L'organismo deve essere iscritto nel registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia.
6. Il Cliente può rivolgersi al Prefetto affinché questo segnali all'Arbitro Bancario Finanziario specifici problemi relativi ai comportamenti della Banca nel valutare il merito creditizio del Cliente (ad esempio, mancata erogazione, mancato incremento o revoca di un finanziamento, inasprimento delle condizioni applicate).
Fino a quando il Prefetto non trasmette la segnalazione, il Cliente ha comunque diritto di rivolgersi direttamente all'ABF, seguendo la procedura ordinaria.
7. Il Cliente, le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia, conservando comunque il diritto di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione.
8. Ulteriori informazioni sulle procedure di reclamo, di risoluzione stragiudiziale delle controversie e di mediazione sono pubblicate sul Sito.

Art. 16 - Determinazione e modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

1. Le condizioni economiche applicate ai Servizi/Prodotti sono indicate nel Documento di sintesi.
Il Cliente si impegna a costituire per tempo sul Conto corrente i fondi necessari a coprire le commissioni, le spese e gli altri oneri derivanti dall'esecuzione del Contratto.
La Banca è autorizzata a regolare quanto le è dovuto in base al Contratto, mediante addebito sul Conto corrente.
2. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente (anche in senso sfavorevole per il Cliente) le condizioni previste dal Contratto, comprese quelle economiche, se sussiste un giustificato motivo (art. 118, TUB).
È fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della Sezione IV - Parte Generale dedicata ai Servizi di Pagamento.
3. La modifica unilaterale deve essere comunicata al Cliente con preavviso di due mesi in forma scritta o su altro supporto durevole, evidenziando la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto".
4. La modifica proposta dalla Banca al Cliente si intende approvata se il Cliente non recede, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
Le modifiche contrattuali fatte senza osservare quanto stabilito in questo articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente.
5. Se una o più disposizioni del Contratto diventano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, queste ultime sostituiranno automaticamente quelle in essere tra le parti, senza che la Banca debba comunicare al Cliente la modifica del Contratto.
6. La Banca può comunicare ogni modifica contrattuale del Servizio Webank pubblicandola sul Sito.

Art. 17 - Legge applicabile, interpretazione a favore del Consumatore e Foro competente

1. Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. I Servizi/Prodotti forniti dalla Banca sono regolati dalle disposizioni speciali a essi dedicate e contenute nelle Sezioni III e IV, dalle Norme Generali di questa Sezione e dalle Norme Generali del Servizio Webank della Sezione II, in quanto compatibili.
Le disposizioni di questa Sezione si applicano a tutte le successive Sezioni e a tutti i rapporti tra la Banca ed il Cliente, se non espressamente derogate.
3. La Banca potrà offrire in ogni momento nuovi Servizi e/o Prodotti, che il Cliente può accettare anche con comportamento concludente (ad esempio, usandoli). Questi nuovi Servizi e/o Prodotti saranno regolati come indicato nel comma 2.
4. Cataloghi, offerte, pubblicità o altri documenti promozionali hanno valore puramente indicativo, non sono parti integranti e/o sostanziali del Contratto, né derogano queste Condizioni Generali, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
5. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al Cliente consumatore.
6. Queste Condizioni Generali sono disponibili presso la Banca, le sue Filiali e sul Sito.
7. In caso di Cliente consumatore, per qualsiasi controversia eventualmente sorta sull'applicazione, l'interpretazione o l'esecuzione del Contratto, è competente il giudice del luogo in cui il Cliente ha la residenza o il domicilio, salvo diversa previsione di legge.
In ogni altro caso, è competente in via esclusiva il giudice del luogo in cui ha sede la Banca.

Art. 18 - Nullità parziale, esercizio dei diritti

1. Nel caso di invalidità o inefficacia, totale o parziale di qualsiasi pattuizione del Contratto che non ha natura essenziale, la Banca e il Cliente negozieranno in buona fede per sostituirla con altre valide ed efficaci che abbiano sostanzialmente gli stessi effetti, con riguardo all'oggetto e agli scopi del Contratto.
2. Le altre pattuizioni del Contratto rimarranno pienamente valide ed efficaci e il Contratto sarà interpretato ed eseguito come se non contenesse le pattuizioni invalidi o inefficaci.
3. Se la Banca non esercita un diritto o una facoltà previsti dal Contratto, ciò non potrà essere interpretato come rinuncia ai suoi diritti e non potrà impedirne il loro esercizio in futuro.

Art. 19 - Prove che la Banca può produrre

1. Come prova dei contratti conclusi, delle operazioni eseguite e di ogni comunicazione (anche a distanza), la Banca potrà sempre produrre le scritture registrate sui propri libri, le contabili indirizzate al Cliente e ulteriori mezzi di prova ricavabili dai sistemi e dalle procedure impiegate nel Servizio Webank e nei rapporti con il Cliente.
2. La Banca può registrare le conversazioni telefoniche con il Cliente.
Il Cliente accetta che la Banca potrà produrre le registrazioni avanti a qualsiasi autorità competente come prova dell'avvenuta conversazione e degli accordi conclusi.

Art. 20 - Varie

1. Il Cliente accetta che la fruizione dei Servizi/Prodotti possa subire limitazioni, in tutto o in parte, in caso di provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria che stabiliscano vincoli all'operatività sul Conto corrente o sugli altri rapporti esistenti.
2. La Banca può anticipare la chiusura delle offerte promozionali sui propri Servizi/Prodotti (ad esempio, quelle relative ai tassi di interesse applicati alle somme depositate in conto corrente) senza che ciò possa arrecare alcun pregiudizio al Cliente che abbia aderito all'offerta prima della sua chiusura.
3. Soltanto i soggetti residenti in Italia possono fruire dei Servizi/Prodotti mediante il Servizio Webank, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
4. La Banca può cedere a terzi i contratti conclusi con il Cliente, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Il Cliente non può cedere a terzi i contratti conclusi con la Banca, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Qualsiasi atto di disposizione del Cliente in merito non avrà alcun effetto per la Banca.
5. Eventuali impegni scritti o verbali di agenti, promotori, distributori e/o collaboratori autonomi della Banca vincolano la Banca soltanto in caso di sua espressa conferma scritta.
La Banca non ammette la consegna di contanti e di titoli al di fuori dei canali bancari e finanziari. La Banca non si assume alcuna responsabilità, al di fuori delle ipotesi di legge, se il Cliente viola questo divieto.
6. La mancata applicazione per uno o più periodi di liquidazione periodica delle spese o delle commissioni dovute per i servizi forniti dalla Banca non comporta che la Banca rinunci a esse.
7. Se le commissioni, le spese o i tassi di interessi aumentati degli eventuali interessi di mora sono per qualsiasi ragione superiori al tasso massimo consentito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, saranno automaticamente ridotti a un tasso pari al massimo consentito, per il periodo strettamente necessario.

SEZIONE II
NORME GENERALI DEL SERVIZIO WEBANK

Art. 1- Ambito di applicazione

1. Le Norme Generali del Servizio Webank si applicano al Cliente che intende fruire dei Servizi/Prodotti mediante tecniche di comunicazione a distanza.
Le Norme Generali del Servizio Webank prevalgono rispetto alle condizioni generali e speciali dei singoli Servizi/Prodotti, limitatamente alle loro modalità di conclusione, attivazione, disposizione, ai rischi di operatività e alla prova dei contratti conclusi.

Art. 2 - Conclusione ed efficacia del Contratto - elezione speciale di domicilio

1. Il Cliente deve completare e firmare il Modulo di Richiesta del Conto corrente e dei servizi associati. Il Cliente deve compilare solo gli spazi predisposti senza modificare ulteriormente il Modulo. Eventuali ulteriori modifiche saranno considerate come non apposte e non vincoleranno la Banca.
Il Cliente deve inviare anche l'ulteriore documentazione richiesta per l'apertura del rapporto. In mancanza di questa documentazione non potrà fruire dei servizi richiesti.
Il Cliente deve fornire dati veritieri, completi e corretti.
2. Dopo aver verificato la documentazione ricevuta, la Banca comunica al Cliente, su carta o altro supporto durevole, la conferma della conclusione del Contratto.
La Banca comunica al Cliente con email o posta cartacea come attivare il Servizio Webank e come accedere all'area riservata del Sito, presso cui il Cliente elegge domicilio speciale. Il Cliente può modificare nell'area riservata i Recapiti ai quali riceve le comunicazioni della Banca e il domicilio eletto.
3. In ogni caso, il Servizio Webank ed i Servizi/Prodotti saranno erogati solo dopo l'adeguata verifica dell'identità del Cliente.

Art. 3 - Conclusione ed efficacia del Contratto in caso di rapporto cointestato

1. Il Servizio Webank non potrà essere attivato per conti cointestati a firme congiunte. Ogni cointestatario che richiede il Servizio Webank dovrà firmare il Modulo di Richiesta.
2. Se il Cliente intende richiedere nuovi Servizi/Prodotti accessori al Conto Corrente, gli intestatari dei nuovi rapporti dovranno coincidere con gli intestatari del Conto Corrente, salvo che si tratti di Servizi/Prodotti per loro natura intestati ad una singola persona (ad esempio, carte di pagamento).
L'eventuale servizio di deposito e custodia di strumenti finanziari deve essere richiesto da tutti i cointestatari del Contratto e sarà aperto un sottoconto per ciascun cointestatario. Restano fermi tra i cointestatari gli effetti legali della scelta del regime cointestato.

Art. 4 - Morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno degli intestatari

1. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno degli intestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di operare separatamente.
Il diritto di operare del soggetto deceduto si trasferisce automaticamente ai suoi eredi, che sono tenuti ad esercitarlo congiuntamente.
Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, il diritto di disporre del cointestatario divenuto incapace è esercitato tramite il suo legale rappresentante.
2. L'uso del Servizio Webank da parte degli eredi e del legale rappresentante di uno dei cointestatari può subire delle limitazioni (ad esempio, inibizione del canale online) poiché per ragioni operative i singoli servizi non sono compatibili con l'operatività a firme congiunte.
In tal caso resta salva la possibilità di comunicare e di trasmettere istruzioni alla Banca via posta cartacea o elettronica oppure tramite il servizio di customer center e phone banking.
La Filiale di riferimento blocca l'accesso e l'uso dei Servizi tramite il Sistema di Identificazione, quando riceve notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari.
La liquidità e gli strumenti finanziari della persona deceduta o incapace in deposito presso la Banca non potranno essere oggetto di trasferimento, fino a quando la Banca non avrà ricevuto copia del provvedimento del Giudice o, in caso di successione, la dichiarazione di successione e notizia legalmente certa del titolo successorio.
3. In caso di rapporti cointestati non potranno essere trasferiti i beni della persona deceduta o incapace oppure i titoli a questi intestati e la quota parte degli altri beni oggetto di deposito presso la

fac-simile

Webank it BANCO BPM
Webank - Servizio online di BANCO BPM S.p.A. - www.webank.it
BANCO BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano - Tel. 02 77001
Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111
www.bancobpm.it
Capitale Sociale al 7.4.2018 Euro 7.100.000.000,00 int. vers. ABI 05034
Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969
Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari

MODULO DI RICHIESTA DEL CONTO CORRENTE WEBANK E DEI SERVIZI ASSOCIATI

Banca. La quota parte è stabilita dividendo in parti uguali il patrimonio o secondo l'assetto proprietario reso noto alla Banca.
La Filiale di riferimento, una volta ricevuta la documentazione indicata, trasferirà la liquidità e gli strumenti finanziari secondo le istruzioni impartite. Ciascuno degli intestatari o degli eredi e comunque degli aventi diritto può proporre opposizione. L'opposizione comporterà il blocco totale dei rapporti in corso fino a quando tutti gli aventi diritto presentino una dichiarazione congiunta con indicazioni univoche alla Banca su come procedere alle restituzioni.
La Banca si riserva in ogni caso di bloccare e/o recedere dai rapporti in corso in caso di morte o sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari se l'operatività a distanza risulti incompatibile con la gestione dei rapporti.

Art. 5 - Il Servizio Webank

1. Il Servizio Webank è l'insieme delle tecniche di comunicazione a distanza grazie a cui il Cliente può usare i Servizi/Prodotti.
Tramite il Servizio Webank il Cliente può anche ottenere su supporto durevole non cartaceo copia dei contratti e dei documenti firmati con Firma Digitale e le comunicazioni e le rendicontazioni periodiche relative ai Servizi/Prodotti. A questo scopo il Cliente elegge domicilio speciale presso la casella di posta elettronica e accesso alla sezione riservata del Sito.
La disponibilità di nuove comunicazioni verrà notificata presso l'indirizzo di posta elettronica indicato nel Modulo di Richiesta. Ogni comunicazione che la Banca invia tramite il Servizio Webank si intende ricevuta e conosciuta dal Cliente nel momento in cui la comunicazione è resa disponibile dalla Banca. La Banca potrà provare questa circostanza grazie alle registrazioni del proprio sistema informatico.
Il Cliente può decidere, in ogni momento, di chiedere che siano modificate le modalità di comunicazione, nella sezione riservata del Sito o con raccomandata A.R. indirizzata alla Filiale di Riferimento.
2. La Banca potrà mettere a disposizione del Cliente ulteriori sistemi di comunicazione rispetto a quelli previsti quando il contratto è stato concluso.
3. Il Sito è costituito da pagine pubbliche e da un'area riservata al Cliente, che può accedervi tramite il proprio Sistema di Identificazione. I contenuti e i servizi presenti sul Sito possono variare nel tempo.

Art. 6 - Uso del Servizio Webank

1. Il Servizio Webank può essere usato in questi modi:
a) Internet banking (ossia, tramite computer fisso o portatile collegato a internet);
b) Mobile banking (ossia, tramite dispositivo mobile; ad esempio, smartphone o tablet);
c) Phone banking (ossia, per telefono).
Il Cliente deve usare un sistema informatico (computer o altro dispositivo) che permetta di stampare o salvare su supporto durevole tutti i documenti messi a disposizione dalla Banca.
2. Il Cliente può accedere e usare il Servizio Webank tramite il Sistema di Identificazione, da usare nei modi indicati dalla Banca.
3. Il Sistema di Identificazione viene attribuito automaticamente dalla Banca con una procedura riservata all'atto dell'adesione al Servizio Webank, una volta completato il processo di identificazione. È comunicato ai Recapiti del Cliente in uno di questi modi: per posta cartacea, elettronica, con sms.
4. La Banca potrà modificare il Sistema di Identificazione dandone preventiva comunicazione al Cliente. Il Cliente dovrà adeguarsi al nuovo Sistema di Identificazione entro il termine stabilito dalla Banca. Decorso inutilmente questo termine la Banca potrà sospendere l'erogazione del Servizio Webank, salva la facoltà del Cliente di recedere dal Contratto.
5. Il Cliente è consapevole che l'uso del Sistema di Identificazione fa sì che le istruzioni che la Banca ha ricevuto siano attribuite automaticamente al Cliente, con un possibile effetto immediato sui beni e valori che il Cliente abbia disponibili presso la Banca.
6. Il Cliente garantisce che qualunque contenuto caricato sul Sito tramite il proprio Sistema di Identificazione rispetta eventuali diritti di terzi e non viola le norme in materia di ordine pubblico e buon costume.
La Banca non s'impegna a controllare questi contenuti. Tuttavia, se viene occasionalmente a conoscenza di contenuti contrari a quelli indicati, la Banca si riserva il diritto di cancellarli e di esercitare ulteriori azioni a tutela della propria posizione. Inoltre, il Contratto si intenderà risolto di diritto, con comunicazione della Banca al Cliente.
7. Il Cliente deve controllare spesso le operazioni fatte tramite il Servizio Webank. A questo scopo il Cliente può anche avvalersi dei servizi di Alert messi a disposizione dalla Banca.
8. L'uso del Servizio Webank è consentito esclusivamente al Cliente e ai delegati ammessi dalla Banca.
9. Se nomina un delegato, il Cliente si impegna a far rispettare le Norme Generali del Servizio Webank anche al delegato. Il delegato, una volta autorizzato dalla Banca, dovrà operare esclusivamente tramite il Sistema di Identificazione che gli è stato attribuito dalla Banca.
Il Cliente dovrà vigilare sull'operato del proprio delegato e rimarrà responsabile per gli eventuali illeciti compiuti dal delegato per il fatto di averlo nominato e ciò anche nei confronti della Banca.
10. La Firma Digitale usata nell'ambito del Servizio Webank è generata mediante l'utilizzo combinato della Password di accesso al Servizio Webank e del codice monouso ("OTP" - One Time Password) ottenuto dal dispositivo di sicurezza (token app o token fisico).

Art. 7 - Disponibilità del Servizio Webank

1. Il Servizio Webank può essere usato 24 ore al giorno, ogni giorno, salvo diversa comunicazione della Banca. È possibile accedere al Servizio Webank in modalità Phone Banking negli orari indicati sul Sito o al telefono.
2. Il Servizio Webank può essere sospeso o interrotto in ogni momento, anche senza preavviso, per motivi tecnici, di sicurezza, di ordinaria e straordinaria manutenzione di apparecchiature e software.
Se possibile, le interruzioni ordinarie verranno prima comunicate al Cliente.
La Banca non sarà responsabile se il Servizio Webank non è fornito per cause ad essa non imputabili. Ad esempio, difficoltà ed impossibilità di comunicazioni, interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, scioperi anche del proprio personale, fatti di terzi e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza.
Non sussisterà alcuna responsabilità della Banca nei confronti del Cliente per inadempimenti dovuti a forza maggiore o a caso fortuito o a eventi, comunque, al di fuori del suo controllo. Ad esempio, atti d'imperio, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, interruzione delle linee di comunicazione che sono parte delle strutture informatiche o telematiche della Banca o dei suoi fornitori.
I casi di sospensione e di interruzione potranno riguardare uno o più canali (ad esempio, rete Internet, telefono).
3. In caso di sospensione o interruzione del Servizio Webank tramite la rete Internet, il Cliente potrà disporre del Servizio Webank mediante gli altri canali operativi alternativi offerti dalla Banca (ad esempio, telefono) nei limiti e negli orari di funzionamento di questi canali. Tuttavia, in questi casi non è certo che il Cliente possa usufruire di tutti i servizi normalmente disponibili tramite la rete Internet.
4. L'uso del Servizio Webank può essere limitato in tutto o in parte per ragioni di natura operativa se si verificano eventi che interessano la persona del Cliente (ad esempio, nomina di un amministratore di sostegno). In questi casi la Banca può recedere dal Contratto.

Art. 8 - Rapporti su cui operare e attivazione di nuovi Servizi/Prodotti

1. Dopo aver firmato il Contratto, il Cliente potrà richiedere l'attivazione di altri Servizi/Prodotti offerti nell'ambito del Servizio Webank. La sua richiesta è soggetta ad approvazione discrezionale della Banca.
2. Rispetto ai Servizi/Prodotti attivi o sospesi, il Cliente potrà operare nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 1 della Sezione I ("Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto").
3. In ogni caso, il Cliente può operare compatibilmente con quanto di volta in volta offerto dalla Banca nell'ambito del Servizio Webank e, comunque, entro i limiti stabiliti in questo Contratto o descritti sul Sito.

Art. 9 - Rischi e Sistema di Identificazione

1. Il Cliente è consapevole dei rischi che si corrono nell'usare e nel trasmettere i propri dati mediante le tecniche di comunicazione a distanza.
Il Cliente è responsabile, nei limiti di legge, per l'uso, comunque e da chiunque fatto, del Servizio Webank e per le operazioni eseguite tramite il proprio Sistema di Identificazione.
2. Il Cliente verrà identificato dalla Banca esclusivamente mediante il Sistema di Identificazione; pertanto, deve custodirlo con la massima cura.
Ad esempio, il Cliente deve:
a. adottare ogni precauzione per mantenere la riservatezza del Sistema di Identificazione;
b. conservare il Sistema di Identificazione in luogo segreto;
c. non annotare né conservare i codici riservati in unico documento;
d. non comunicare il Sistema di Identificazione a una terza persona;
e. verificare costantemente le operazioni che risultano compiute tramite il Servizio Webank;
f. usare dispositivi hardware e software con elevati standard di sicurezza quando usa il Servizio Webank;
g. adottare soluzioni tecnologiche che proteggono da rischi di frodi (ad esempio, software antivirus);
h. attivare i sistemi di sicurezza messi a disposizione dalla Banca (ad esempio, servizio di messaggistica di Alert);
i. curare che i propri Recapiti siano aggiornati;
j. verificare che i siti su cui naviga e attraverso cui trasmette dati adottino il protocollo "https" (Hyper Text Transfer Protocol Secure), che garantisce trasferimenti riservati di dati.
3. In caso di furto o smarrimento del Sistema di identificazione, il Cliente deve comunicarlo alla Banca non appena ne ha conoscenza o il sospetto. Fino al momento della comunicazione il Cliente è responsabile di ogni uso e operazione fatta tramite il Servizio Webank.
Nei casi di smarrimento del Sistema di Identificazione, cui dovessero seguire operazioni non autorizzate dal Cliente, e nel caso di furto o di uso non autorizzato del Sistema di Identificazione, il Cliente deve anche sporgere denuncia di quanto accaduto alle autorità competenti.
La copia di tale denuncia dovrà essere conservata a cura del Cliente per un periodo di almeno 13 mesi.
Durante questo periodo la Banca potrà richiedere la copia al Cliente, il quale dovrà trasmetterla entro 7 giorni dalla richiesta.
In ogni caso, il Cliente deve richiedere il tempestivo blocco del Servizio Webank.
Il Cliente deve richiedere il blocco del Servizio Webank anche se abbia solo il sospetto di usi non autorizzati.
In caso di sospetto di frode la Banca può inviare al Cliente una segnalazione tramite notifica *push* nell'App Webank. Se, per qualsiasi motivo, il Cliente non accede alla notifica *push*, la Banca invia un SMS al numero di cellulare del Cliente contente una richiesta di richiamata al numero verde indicato sul Sito e nel Contratto.
4. Il Cliente è responsabile nei limiti di legge di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'uso illegittimo, anche ad opera di terzi, dallo smarrimento o furto dello smartphone o delle credenziali.
5. Per consentire la verifica della sicurezza e di ogni altro aspetto connesso con l'efficienza e la regolarità del Servizio Webank, il Cliente accetta che la Banca possa, in ogni momento, sospendere a campione il Servizio Webank.
6. Il Cliente non può imputare alla Banca le conseguenze negative che derivino da operazioni fraudolente di terzi:
- se ha scelto di non usare i servizi offerti dalla Banca che offrono maggiore sicurezza; oppure
- se la Banca ha segnalato al Cliente il venir meno di un presidio di sicurezza (ad esempio, disattivazione del servizio di messaggistica di Alert) e il Cliente non si è attivato prontamente per riattivarlo; oppure
- in caso di comportamento negligente del Cliente (ad esempio, consegna di chiavi di sicurezza a terzi, mancata tempestiva denuncia alle autorità competenti, quando dovuta).

Art. 10 - Blocco del Servizio

1. Il Cliente può bloccare temporaneamente il Servizio Webank o i singoli canali (Internet banking, Mobile banking, Phone banking) chiamando il customer center attivo 24 ore su 24.
2 Il Cliente, con la modalità indicata al comma precedente, deve sempre chiedere il blocco del Servizio Webank nel caso di smarrimento, sottrazione o uso indebito del Sistema di Identificazione oppure uso non autorizzato del Servizio Webank.
3. La Banca provvederà a bloccare il Servizio Webank immediatamente.

Art. 11 - Customer Center

1. Il Cliente può chiamare il customer center, attraverso il canale telefonico o altri mezzi di comunicazione resi di volta in volta disponibili, per avere chiarimenti sul Servizio Webank, segnalare malfunzionamenti, chiedere il blocco del Servizio.
Il customer center non ha lo scopo di istruire continuamente il Cliente sul funzionamento del Servizio Webank. Per questo, la durata delle comunicazioni telefoniche sarà limitata allo stretto necessario.
2. Il Cliente può accedere al customer center solo con il Sistema di Identificazione.
Il customer center è attivo nei giorni, alle ore e ai numeri telefonici indicati nella Guida Operativa e sul Sito, salvo diversa comunicazione della Banca.
Il customer center potrà essere sospeso o interrotto, per motivi tecnici o di forza maggiore, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze di tali sospensioni o interruzioni.
3. Il Cliente può acquistare prodotti e servizi anche grazie alle offerte a distanza proposte dagli operatori del customer center che ne illustrano le caratteristiche, per telefono o attraverso altri mezzi di comunicazione resi di volta in volta disponibili. I relativi contratti possono essere sottoscritti tramite Firma digitale nella sezione "Contratti e Proposte", disponibile nell'area riservata del Sito. Ogni ulteriore informazione sul customer center e alle modalità di assistenza al Cliente è indicata nella Guida Operativa e sul Sito.

Art. 12 - Mobile Banking

Il Cliente può usare il Servizio Webank usando dispositivi (ad esempio, smartphone, tablet) collegati alla rete di telefonia mobile. La Banca può fornire applicazioni da installare sul dispositivo.

Art. 13 - Phone Banking

1. Il Cliente può usare il Servizio Webank chiamando al telefono il customer center (c.d. Phone Banking).
Il Phone Banking supporta soltanto alcuni dei Servizi/Prodotti normalmente disponibili via internet e comporta l'addebito di commissioni, indicate nel Documento di sintesi, che il Cliente dovrà avere cura di conoscere in anticipo.
2. Il Cliente può usare il Phone Banking solo con il Sistema di Identificazione e nei modi pubblicati sul Sito.

Art. 14 - Esecuzione degli ordini e risposte della Banca

La Banca risponderà alle comunicazioni ed eseguirà le disposizioni del Cliente nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 5 giorni lavorativi successivi a quello in cui sono state ricevute. Sono fatte salve le norme imperative di legge o le disposizioni contrattuali che prevedano un termine più breve.

Fac-simile

Webank it BANCO BPM
Webank - Servizio online di BANCO BPM S.p.A. - www.webank.it
BANCO BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano - Tel. 02 77001
Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111
www.bancobpm.it
Capitale Sociale al 7.4.2018 Euro 7.100.000.000,00 int. vers. ABI 05034
Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969
Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari

MODULO DI RICHIESTA DEL CONTO CORRENTE WEBANK E DEI SERVIZI ASSOCIATI

Art. 15 - Applicazione delle condizioni economiche

1. Fino a che il Contratto non abbia effetto, il Cliente non paga alcuna commissione alla Banca.
2. La Banca può prevedere condizioni economiche diverse da applicare allo stesso Servizio/Prodotto, a seconda del canale usato dal Cliente (ad esempio, Internet banking, Phone banking, Filiale).

Art. 16 - Spese e oneri fiscali

Sono interamente a carico del Cliente: i costi telefonici e per accedere alla rete internet, le spese per eventuali software, i canoni periodici stabiliti dalla Banca per fornire i Servizi/Prodotti, indicati nella documentazione fornita dalla Banca o sul Sito.

SEZIONE III
CONTO CORRENTE

Art. 1 - Convenzione di assegno

1. Le disposizioni con assegni sul Conto corrente si eseguono usando i moduli per assegni forniti dalla Banca. Quando il Cliente richiede il modulo per assegni, deve dichiarare di non essere in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni (art. 124, regio decreto n. 1736/33).
2. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul Conto del Cliente con la valuta pattuita.
3. Il Cliente deve custodire con ogni cura i moduli di assegni e i moduli di richiesta.
Nei casi di perdita o sottrazione dei moduli di assegno, il Cliente deve comunicarlo immediatamente per iscritto alla Banca, alla quale deve inviare anche copia conforme della denuncia presentata alle autorità competenti. Nei casi di danneggiamento o distruzione dei moduli di assegno, il Cliente deve comunicarlo immediatamente per iscritto alla Banca per annullarli.
4. Il Cliente non è responsabile nei confronti della Banca dei danni derivanti dall'uso abusivo e illecito dei moduli dal momento in cui la Banca ha ricevuto dal Cliente comunicazione della loro perdita o sottrazione.
5. In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque di cessazione del rapporto di Conto corrente, il Cliente deve restituire alla Banca i moduli non utilizzati.
6. La Banca non è obbligata a pagare assegni tratti su un Conto con disponibilità insufficiente.
Il Cliente, prima di disporre del Conto corrente, deve verificare che le operazioni non rendano la disponibilità insufficiente al pagamento degli assegni già tratti sul Conto stesso e non ancora addebitati.
Quindi, in caso di operazioni che hanno reso la disponibilità insufficiente, la Banca non paga gli eventuali assegni che ha ricevuto per il pagamento.
Ciò vale anche se gli assegni sono tratti in data anteriore a quella dell'operazione che ha reso la disponibilità insufficiente e anche se la Banca ha notizia dell'operazione dopo aver ricevuto gli assegni, ma prima dell'addebito in Conto corrente.
7. In caso di pluralità di conti, la Banca non è obbligata a pagare gli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, anche se sono presenti fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente.
È fatto salvo il caso in cui il Cliente e gli altri eventuali cointestatari del conto sul quale esista una sufficiente disponibilità diano istruzioni specifiche per la singola operazione, prima che sia presentato l'assegno.

Art. 2 - Verifica degli assegni ricevuti

Il Cliente si impegna a verificare l'integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la Banca si riserva di non accettarli.

Art. 3 - Versamento sul Conto di assegni bancari e circolari, vaglia e titoli similari

1. L'importo degli assegni bancari e circolari, vaglia e titoli è accreditato sul Conto Corrente di pertinenza del Cliente con riserva di verifica e salvo buon fine. L'importo è disponibile decorsi i termini di legge, indicati nel Documento di Sintesi.
La Banca può prorogare i termini solo in presenza di cause di forza maggiore che si sono verificate presso la Banca o i corrispondenti, anche non bancari, compresi gli scioperi del personale.
La Banca comunica la proroga al Cliente tramite il Servizio Webank o anche tramite comunicazioni impersonali.
2. La data valuta applicata all'accredito determina soltanto il momento a partire dal quale decorrono gli interessi, senza attribuire al Cliente alcun diritto sulla disponibilità dell'importo.
3. Se la Banca consente al Cliente di usare anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo prima che siano decorsi i termini di cui al comma 1 e anche se sull'importo siano iniziati a decorrere gli interessi, il Cliente non può fare affidamento per analoghe concessioni in futuro.
Prima che siano decorsi i termini di cui al comma 1, la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo precedentemente accreditato e, se si verifica un mancato incasso, la Banca si riserva il diritto di agire direttamente nei confronti del Cliente per il rimborso delle somme e di esercitare tutti i diritti e le azioni previsti dall'art. 1829 cod. civ..
4. Decorsi i termini di cui al comma 1, la banca trattaria (nel caso di assegni bancari) o la banca emittente (nel caso di assegni circolari) mantiene il diritto di agire direttamente nei confronti del Cliente per recuperare l'importo dei titoli indebitamente pagati, se ne ricorrano i presupposti.

Art. 4 - Versamento sul Conto di assegni ed effetti cambiari sull'estero e bonifici da eseguirsi all'estero

1. Il Cliente può eseguire il versamento sul Conto di assegni ed effetti sull'estero e può impartire ordini di bonifico da eseguire all'estero, se la Banca rende disponibile questo servizio.
2. Se la Banca deve accreditare sul Conto corrente del Cliente assegni emessi in valuta estera o in euro, l'ordine d'incasso verrà gestito con riserva di verifica e salvo buon fine.
La Banca è autorizzata ad annullare l'accredito se l'incasso non è andato a buon fine oppure a seguito di interventi delle autorità o se, per ulteriori motivi, la Banca non ottiene la disponibilità sull'importo da incassare. La Banca può comunque sempre scegliere a propria discrezione di gestire l'incasso dell'assegno estero nella forma del "dopo incasso", comunicandolo prima al Cliente; in questo caso l'importo sarà accreditato al Cliente solo quando la Banca ha effettivamente a disposizione i fondi.
3. Le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso se, dopo il pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale dei titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sui titoli.
Pertanto, il cedente di assegni o di effetti su questi Paesi deve rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca se alla Banca giunge analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.
4. Il cedente deve accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la legge estera da applicare, anche se sostitutivi del titolo di credito.
5. I bonifici esteri disposti in valuta estera sul Conto corrente in euro vengono addebitati al Cliente solo dopo che l'importo è stato convertito al cambio negoziato dalla Banca al momento di eseguire l'operazione.
Per questo, l'importo esatto che sarà addebitato sul Conto corrente in euro non è determinabile al momento dell'ordine di bonifico, ma solo al momento dell'addebito.
I fondi dei bonifici in valuta ricevuti dalla Banca e da accreditare sul Conto corrente in euro del Cliente beneficiario saranno messi a disposizione del Cliente solo dopo l'operazione di conversione valuta al cambio applicato dalla Banca. Ciò avviene nel rispetto dei tempi indicati nell'art. 6, commi 2, 3 e 4 della Sezione IV - Sottosezione A del Contratto.
6. Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America o in altri Paesi, le banche eseguono quanto disposto facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro. Pertanto, se il Cliente indica un codice inesatto e da ciò derivi un errato pagamento, il Cliente risponde degli inconvenienti e dei danni che ne sono derivati.
Se vengono eseguiti ordini errati poiché il Cliente ha indicato un codice inesatto, la Banca può addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie a loro opposte dal beneficiario. A questo scopo la Banca fornirà al Cliente copia della richiesta di rimborso giunta dalle banche corrispondenti.

Art. 5 - Movimenti del Conto corrente

Tutti i rapporti di dare ed avere fra Banca e Cliente titolare del Conto corrente sono regolati con annotazioni sul Conto corrente, compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente. Ciò vale se non è stata data una espressa istruzione contraria e se dalla natura dell'operazione non emerge una esigenza diversa.

Art. 6 - Utilizzabilità del Conto corrente in valuta estera

1. Se la Banca consente di usare il Conto corrente anche per operazioni da eseguire in valuta diversa dall'euro, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate. Il relativo controvalore viene accreditato in Conto corrente, previa conversione in euro al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data in cui è eseguita la disposizione.
Allo stesso modo sono accreditati in Conto corrente i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3 e 4 della Sezione IV - Sottosezione A del Contratto.
2. Sulle disposizioni impartite in valuta estera il Cliente non deve apporre la clausola "effettivo" di cui all'art. 1279 cod. civ.. In caso contrario, se la disposizione impartita comporta per la Banca pagamenti per cassa, la Banca non è tenuta a eseguirla. Se il beneficiario della disposizione non accetta modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della disposizione e resta a carico del Cliente ogni conseguenza.

Art. 7 - Criteri per il calcolo e il pagamento degli interessi

1. Gli interessi creditori e debitori sono conteggiati, con la stessa periodicità, al 31 dicembre di ogni anno e alla chiusura del conto corrente; per i contratti stipulati durante l'anno, il conteggio è fatto al 31 dicembre dell'anno in corso.
2. Gli interessi creditori maturati e contabilizzati secondo quanto previsto dal Documento di Sintesi vengono automaticamente accreditati in conto corrente e producono altri interessi.
3. Gli interessi debitori non producono altri interessi e sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, sulla quale si producono interessi secondo quanto previsto dal Documento di Sintesi. È fatto salvo quanto previsto dal comma 5.
4. Gli interessi debitori relativi:
- alle aperture di credito regolate in conto corrente (anche quando la disponibilità sul conto corrente sia generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti) e
- agli sconfinamenti (in assenza di affidamento o oltre l'importo del fido)

e conteggiati al 31 dicembre di ogni anno, diventano esigibili entro il 1° marzo dell'anno successivo oppure, in ogni caso, dopo che siano trascorsi 30 giorni dalle comunicazioni di cui agli artt. 119 e/o 126 quater del TUB.
5. Il Cliente può autorizzare preventivamente l'addebito sul Conto corrente degli interessi debitori che saranno addebitati nel momento in cui diventano esigibili. In questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale. Il Cliente può scegliere di dare l'autorizzazione compilando la relativa sezione del Modulo di Richiesta del Conto corrente o successivamente, mediante comunicazione scritta alla Banca. L'autorizzazione ha effetto per ogni successivo conteggio degli interessi debitori.
6. Il Cliente può revocare in ogni momento l'autorizzazione data, comunicandolo tramite il Servizio Webank o con lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Banca o alla Filiale di riferimento.
La revoca ha effetto dal momento in cui la Banca ne ha ricevuto comunicazione e rispetto agli interessi non ancora addebitati in quel momento.
Se è stata pattuita la facoltà di disporre del rapporto con firme disgiunte, la facoltà di revoca è riconosciuta a ciascuno degli intestatari in via disgiunta e con efficacia nei confronti di tutti gli altri intestatari; se è stata pattuita la facoltà di disporre del rapporto con firme congiunte, gli interessati devono disporre in via congiunta la revoca dell'autorizzazione.
7. Se manca l'autorizzazione, il Cliente deve pagare gli interessi debitori entro la data in cui diventano esigibili. Decorso il termine, sull'importo dovuto alla Banca a titolo di interessi, maturano interessi di mora secondo quanto previsto nel Documento di Sintesi, automaticamente e senza alcuna necessità di costituzione in mora.
8. Il Cliente dichiara preventivamente di voler estinguere il debito da interessi, dal momento in cui gli interessi divengono esigibili, anche autorizzando l'impiego delle somme di denaro destinate al conto corrente sul quale è regolato il finanziamento.
In ogni caso, sarà applicabile il regime legale previsto in materia di imputazione del pagamento agli interessi.
9. Le commissioni, le spese e le trattenute fiscali sono addebitate con periodicità trimestrale.
10. Il saldo che risulta dopo la chiusura definitiva del Conto corrente produce interessi nella misura indicata nel Documento di Sintesi; gli interessi, creditori e debitori, contabilizzati in chiusura del Conto corrente, non producono altri interessi. Nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono esigibili immediatamente da parte della Banca.
11. Ciascuna parte ha il diritto di esigere in ogni momento il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto, escludendo le ipotesi di apertura di credito o di altra sovvenzione convenuta tra le parti.

Art. 8 - Conto corrente senza movimenti

1. Se il Conto corrente non ha avuto movimenti da oltre un anno e presenta un saldo creditore non superiore a 258,23 euro, la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del Conto corrente e di inviare l'estratto conto.
2. Non si considerano movimenti né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca compie di propria iniziativa (ad esempio, l'accredito di interessi e il recupero di spese) o in forza di prescrizioni di legge o amministrative.
3. Se per un periodo di 10 anni da quando le somme di denaro depositate sono disponibili, il Cliente o terzi da lui delegati non hanno compiuto sul Conto corrente alcuna operazione o movimento, la Banca invita il Cliente o i terzi da lui delegati a impartire disposizioni entro 180 giorni.
L'invito è fatto con raccomandata A.R. indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto.
Se entro i 180 giorni da quando hanno ricevuto l'invito, il Cliente o i terzi delegati eseguono una operazione, il Conto corrente non si estingue.
In caso contrario, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori presenti sul Conto corrente verranno devoluti al Fondo Depositi Dormienti.
4. Dai terzi delegati è sempre escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.

Art. 9 - Comunicazioni periodiche e condizioni contrattuali vigenti

1. La Banca invia al Cliente una comunicazione analitica sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. La comunicazione è inviata alla chiusura del Contratto e, comunque, almeno una volta all'anno o secondo la periodicità scelta dal Cliente.
La comunicazione consiste nell'invio di un estratto conto e del Documento di sintesi delle principali condizioni economiche in vigore. È fornita su carta o altro supporto durevole.
La Banca invia le comunicazioni periodiche entro 30 giorni dalla data di ogni chiusura contabile.
2. La Banca può inviare al Cliente, anche una volta all'anno, una copia del Contratto nella versione vigente alla data dell'invio, e ciò per assicurare una maggiore trasparenza e certezza in ordine alle condizioni applicabili al Conto corrente.
In assenza di opposizione scritta del Cliente, le condizioni riportate nella copia del Contratto inviata si intendono riconosciute dalle parti come quelle in vigore.
3. Il Cliente non può rifiutare o ritardare il pagamento in caso di ritardata inclusione di addebiti e di

Facsimile

Webank it BANCO BPM
Webank - Servizio online di BANCO BPM S.p.A. - www.webank.it
BANCO BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano - Tel. 02 77001
Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111
www.bancobpm.it
Capitale Sociale al 7.4.2018 Euro 7.100.000.000,00 int. vers. ABI 05034
Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969
Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari

accrediti nelle comunicazioni periodiche inviate dalla Banca, di omissioni o di ritardi nell'inviare le comunicazioni periodiche.
4. Il Cliente deve controllare accuratamente ogni comunicazione periodica e contattare immediatamente la Banca in caso di dubbi o contestazioni sugli addebiti.
Il Cliente può formulare osservazioni o contestazioni scritte sull'estratto conto entro 60 giorni da quando lo riceve, o da quando la comunicazione è messa a disposizione del Cliente nella sezione riservata del Sito.
Trascorsi i 60 giorni senza opposizione scritta del Cliente, gli estratti conto, il Documento di sintesi e le altre comunicazioni periodiche si intendono approvati.
5. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, di omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la loro rettifica e l'accredito con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine previsto dall'art. 1832, comma 2 cod. civ.. Rettifica e accreditamento sono fatti senza spese per il Cliente. Entro lo stesso termine e a partire dalla data di invio dell'estratto conto, la Banca può ottenere la restituzione di quanto dovuto per gli stessi motivi e per indebiti accreditamenti.
6. Sono fatte salve per i Servizi di pagamento le disposizioni di cui alla Sezione IV "Servizi di pagamento regolati in conto corrente".

Art. 10 - Compensazione e pagamento di assegni

1. Se la Banca si avvale della compensazione di legge di cui all'art. 11, comma 1, Sezione I, non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui sia venuta meno la provvista, per effetto dell'intervenuta compensazione.
2. Se la Banca si avvale della compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 11, comma 2, Sezione I, non è tenuta a pagare - nei limiti in cui sia venuta meno la provvista - gli assegni tratti o presentati con data posteriore a quella in cui il Cliente ha ricevuto comunicazione dell'intervenuta compensazione.
3. In entrambi i casi, il Cliente deve costituire immediatamente sul Conto corrente, o sui conti a debito per i quali la compensazione si è verificata, i fondi necessari per pagare gli assegni tratti con data anteriore all'intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora scaduto il termine di presentazione.
4. Questo articolo si applica anche nel caso di conti intestati a più persone.

Art. 11 - Recesso del Cliente

1. Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto di Conto corrente e dalla convenzione di assegno, in qualsiasi momento, senza addebito di spese, oneri o penalità per la chiusura del Conto corrente. Il diritto è esercitato inviando una comunicazione in forma scritta alla Banca.
In seguito al recesso la Banca deve pagare al Cliente tutto quanto è dovuto.
Se la comunicazione di recesso giunge alla Banca dopo che una disposizione di pagamento a valere sul Conto corrente è diventata irrevocabile, il rapporto di Conto corrente non potrà essere estinto prima che sia eseguita l'operazione, salvo diverso accordo.
2. Se il Cliente recede dal Contratto, la Banca non è tenuta a eseguire gli ordini ricevuti né a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso ha effetto.
Se il recesso riguarda soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella indicata.
Resta fermo in entrambi i casi quanto stabilito nel comma 1.
3. Il Cliente quando recede può comunicare un termine di efficacia diverso o indicare gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso ha effetto. La comunicazione deve essere fatta in forma scritta.
4. In caso di recesso dalla convenzione di assegno di uno dei cointestatari o della Banca nei confronti di uno dei cointestatari, la convenzione verso gli altri cointestatari rimane integra solo se è prevista l'operatività a firme disgiunte (ossia, la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente).

Art. 12 - Recesso della Banca

1. La Banca ha il diritto di recedere:
- dal contratto di conto corrente, con un preavviso di 2 mesi
- dalla convenzione di assegno, con un preavviso di 15 giorni.

In entrambi i casi la Banca lo comunica al Cliente in forma scritta.
Se sussiste un giustificato motivo, questi termini non si applicano e il recesso comunicato dalla Banca ha effetto immediato.
La Banca, se recede, non è tenuta a eseguire gli ordini ricevuti e a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso ha avuto effetto.
Se il recesso riguarda soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione a emettere assegni.

Art. 13 - Effetti del recesso

1. In caso di recesso, cessano il Conto corrente, la convenzione di assegno e tutti i servizi che accedono al Conto corrente. Le parti possono concordare, se possibile, di mantenere questi servizi a condizioni differenti. Con il recesso le parti hanno il diritto di esigere sempre il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto.
L'efficacia del recesso è subordinata al pagamento di tutte le commissioni, le spese e gli oneri dovuti alla Banca in dipendenza del Contratto. Alla data di efficacia del recesso, la Banca calcola il saldo di chiusura non appena dispone dei dati di tutte le operazioni eseguite dal Cliente.
2. La Banca esegue gli ordini e paga gli assegni di cui ai precedenti articoli 11 e 12 di questa Sezione, nei limiti di capienza del Conto corrente.
3. In caso di pagamenti giunti successivamente al recesso della Banca o del Cliente, le somme incassate sono portate dalla Banca a decurtazione di quanto ancora dovuto dal Cliente in base al Contratto o ad altri eventuali rapporti; altrimenti saranno tenute dalla Banca a disposizione del Cliente.

Art. 14 - Sconfinamenti in assenza di fido

1. La Banca a propria discrezione può consentire al Cliente di usare fondi in eccedenza rispetto al Saldo disponibile, anche in assenza di fido. Rimane fermo che la Banca non è tenuta a eseguire pagamenti se il Conto corrente non è capiente.
2. Se la Banca ha concesso uno Sconfinamento in assenza di fido, il Cliente deve pagare alla Banca gli interessi debitori nella misura indicata nel Documento di sintesi. Il Cliente deve pagare alla Banca anche la commissione di istruttoria veloce, se ne ricorrono i presupposti.
3. Se la Banca concede uno Sconfinamento in assenza di fido, il Cliente non deve fare affidamento sul fatto che la Banca paghi eventuali successivi addebiti sul Conto corrente che eccedono il Saldo disponibile. La Banca può sempre rifiutarsi di eseguire pagamenti a valere sul Conto corrente se eccedono il Saldo disponibile.
Se la Banca concede uno Sconfinamento in assenza di fido, il Cliente si impegna a pagare immediatamente quanto dovuto, anche in assenza di espressa richiesta da parte della Banca.
4. Se uno Sconfinamento consistente dura più di un mese, la Banca comunica al Cliente consumatore, su carta o altro supporto durevole:
a. lo sconfinamento
b. l'importo interessato
c. il tasso debitore
d. le commissioni applicabili.
5. La comunicazione relativa allo Sconfinamento consistente verrà fatta entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo sconfinamento è divenuto consistente.
6. La Banca non sarà tenuta a eseguire la comunicazione di cui al precedente comma se ha già comunicato al Cliente il verificarsi di uno Sconfinamento consistente.
7. Fermo restando quanto previsto sopra, se la Banca dovesse comunque concedere uno Sconfinamento che fosse inferiore allo Sconfinamento consistente, la relativa comunicazione sarà eseguita inviando il primo estratto conto successivo allo stesso Sconfinamento.

Art. 15 - Commissione di istruttoria veloce

1. Se la Banca concede uno Sconfinamento in assenza di fido o uno Sconfinamento in assenza di fido che accresce l'ammontare di uno Sconfinamento in assenza di fido già esistente, il Cliente deve pagare alla Banca la commissione di istruttoria veloce indicata nel Documento di Sintesi.
La commissione è dovuta se ne ricorrono i presupposti.
L'importo della commissione è indicato nel Documento di Sintesi in misura fissa ed è commisurato ai costi mediamente sostenuti dalla Banca per analizzare e valutare il merito creditizio del Cliente.
2. Se la Banca concede uno Sconfinamento in assenza di fido, la commissione di istruttoria veloce viene addebitata al Cliente se il Saldo del Conto corrente del Cliente risulti a debito - anche se per effetto di più addebiti o utilizzi - per un importo e una durata superiori a quelli indicati nel Documento di Sintesi ("saldo di sconfinamento in franchigia" e "giorni di sconfinamento in franchigia").
Se la Banca concede uno sconfinamento che accresce uno sconfinamento già esistente, la commissione di istruttoria veloce viene applicata ogni volta che il saldo negativo del Conto corrente che ha determinato in precedenza l'applicazione della commissione sia aumentato - anche se per effetto di più addebiti o utilizzi - per un importo superiore a quello indicato nel Documento di sintesi ("incremento di sconfinamento in franchigia"); ciò avviene poiché in tali casi la Banca esegue una nuova istruttoria veloce per valutare se concedere lo Sconfinamento.
3. Se la Banca concede uno Sconfinamento in assenza di fido oppure uno sconfinamento che accresce uno sconfinamento già in essere:
- la commissione di istruttoria veloce è applicata solo se c'è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata;
- se ci sono più Sconfinamenti nel corso della stessa giornata, la commissione di istruttoria veloce viene applicata solo una volta;
- gli importi addebitati a titolo di commissione di istruttoria veloce non possono essere superiori per trimestre all'importo massimo indicato nel Documento di Sintesi.

4. La commissione di istruttoria veloce non è dovuta quando:
a. il Cliente è un consumatore e ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
   I. il saldo passivo complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro;
   II. lo sconfinamento non dura più di sette giorni consecutivi;
b. lo sconfinamento ha avuto luogo per eseguire un pagamento a favore della Banca;
c. lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito.

Il Cliente consumatore beneficia dell'esclusione prevista dalla precedente lettera a) per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri nell'anno solare. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse.
5. La mancata applicazione della commissione di istruttoria veloce per uno o più periodi di liquidazione periodica non significa che la Banca vi rinunci. La Banca può consentire o meno lo scoperto di conto corrente, sulla base di valutazioni compiute ogni qualvolta esso si realizzi.

Art. 16 - Esecuzione di operazioni tramite altri intermediari abilitati

1. La Banca può consentire al Cliente di eseguire alcune operazioni presso altri intermediari abilitati, previa stipula di apposite convenzioni.
2. La Banca può imporre limiti operativi anche all'importo, alle modalità e al tipo di operazioni consentite tramite altri intermediari abilitati. L'esecuzione di operazioni tramite altri intermediari abilitati è riservata al Cliente e non a terzi che abbiano rapporti con il Cliente, salvo diversa comunicazione della Banca.
3. Tramite il Sito, la Banca comunica al Cliente:
- gli intermediari abilitati convenzionati, le istruzioni tecnico-operative (comprese le eventuali limitazioni) applicate all'operatività tramite gli intermediari abilitati convenzionati;
- la temporanea sospensione o la cessazione dell'efficacia delle convenzioni con gli intermediari abilitati.

4. Le condizioni economiche applicate ai servizi prestati per il tramite di altri intermediari abilitati sono indicate nel Documento di Sintesi e sul Sito.

SEZIONE IV
SERVIZI DI PAGAMENTO REGOLATI IN CONTO CORRENTE
Parte Generale

Art. 1 - Ambito di applicazione e oggetto del servizio

1. Questa sezione regola il modo in cui la Banca presta i Servizi di pagamento di cui alla Direttiva (UE) 2015/2366 ("Direttiva"), recepita dal d.lgs. n. 218/2017.
Questa sezione si applica ai Servizi di pagamento prestati nello Spazio Economico Europeo se:
A. il Prestatore di Servizi di pagamento del Pagatore e del Beneficiario sono insediati nello Spazio Economico Europeo oppure se l'unico Prestatore di Servizi di pagamento coinvolto nell'operazione è insediato nello Spazio Economico Europeo e se:
B. il pagamento è fatto in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo.

Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (eccetto il comma 4, sui tempi massimi di esecuzione) della Parte Generale di questa Sezione e gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della Sottosezione C di questa Sezione si applicano ai Servizi di pagamento in una valuta che non è quella di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo, a questa condizione: i Prestatori di Servizi di pagamento del Pagatore e del Beneficiario sono insediati nello Spazio Economico Europeo oppure l'unico Prestatore di Servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento è insediato nello Spazio Economico Europeo, per le parti dell'operazione di pagamento in esso eseguite.
Gli articoli 2, 3, 4, 5 (commi 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13 e 14) 6, 7, 8 (eccetto il comma 4, sui tempi massimi di esecuzione) della Parte Generale di questa Sezione e gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della Sottosezione C di questa Sezione si applicano ai Servizi di pagamento in tutte le valute se soltanto uno dei Prestatori di Servizi di pagamento è insediato nello Spazio Economico Europeo, per le parti dell'operazione di pagamento in esso eseguite.
2. I Servizi di pagamento regolati dalla Direttiva sono i seguenti:
a. servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento e tutte le operazioni richieste per gestire un conto di pagamento;
b. servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento e tutte le operazioni richieste per gestire un conto di pagamento;
c. esecuzione di operazioni di pagamento:
   - esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti per una volta soltanto;
   - esecuzione di operazioni di pagamento con carte di pagamento o dispositivi analoghi;
   - esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti.
     È incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il Prestatore di Servizi di pagamento dell'Utente o presso un altro Prestatore di Servizi di pagamento, anche quando i fondi rientrano in una linea di credito concessa all'Utente di Servizi di pagamento;
d. emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento;
e. rimessa di denaro;
f. Servizi di Disposizione di ordini di pagamento;
g. Servizi di Informazione sui conti.

La Direttiva non si applica alle operazioni di pagamento che ricadono nel disposto dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 11/2010, tra le quali, in particolare, si segnalano quelle riferite:
- ad assegni e cambiali e agli altri documenti cartacei, di cui all'art. 2, comma 2, lettera g) dello stesso d.lgs., con cui viene ordinato al Prestatore di Servizi di pagamento di mettere dei fondi a

Fac-simile

Webank it BANCO BPM
Webank - Servizio online di BANCO BPM S.p.A. - www.webank.it
BANCO BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano - Tel. 02 77001
Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111
www.bancobpm.it
Capitale Sociale al 7.4.2018 Euro 7.100.000.000,00 int. vers. ABI 05034
Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969
Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari

disposizione del beneficiario;
- alle operazioni collegate all'amministrazione di strumenti finanziari, di cui all'art. 2, comma 2, lettera i) dello stesso d.lgs..

3. Le disposizioni di questa Parte Generale sono applicabili a tutti i Servizi di pagamento regolati nelle successive Sottosezioni, salvo che sia previsto diversamente in relazione a ciascun Servizio di pagamento.

Art. 2 - Esecuzione di un'Operazione di pagamento

1. La Banca è tenuta ad eseguire un'Operazione di pagamento autorizzata. L'Operazione può essere disposta su ordine del Cliente o del Beneficiario oppure tramite il Beneficiario o un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento. È necessario che l'Operazione di pagamento sia conforme alle norme che regolano il Servizio di pagamento.
La Banca non è tenuta ad eseguire un'Operazione se:
- l'esecuzione è contraria alle norme comunitarie o nazionali;
- si verifica un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

2. È "autorizzata" l'Operazione di pagamento per la cui esecuzione il Cliente ha dato il proprio consenso nei modi previsti dal Contratto. Il Cliente può dare il consenso direttamente o tramite il Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento.
3. Il Cliente può revocare il consenso prima che siano decorsi i termini di irrevocabilità previsti per gli specifici Servizi e nei modi previsti per ciascuno di essi. Le Operazioni di pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate, anche se il consenso si riferisce a più Operazioni di pagamento.
Se l'Operazione di pagamento è disposta su ordine del Beneficiario o per il suo tramite o da un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, il Pagatore non può revocare l'Ordine di pagamento dopo aver dato al Beneficiario o al Prestatore di Servizi di Disposizione di Ordine di pagamento il proprio consenso a eseguire o a disporre l'Operazione di pagamento.
Nel caso di addebito diretto, il Pagatore può revocare l'Ordine di pagamento non oltre la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi. Sono fatti salvi i diritti di rimborso.
Scaduti i termini per la revoca del consenso, l'Ordine di pagamento potrà essere revocato solo con il consenso dei Prestatori di Servizi di pagamento interessati. Nel caso di Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite è necessario anche il consenso del Beneficiario. In tali ipotesi, la Banca potrà addebitare le spese per la revoca, se concordate con il Cliente.
4. La Banca esegue l'Ordine di Pagamento impartito dal Cliente in conformità alle istruzioni ricevute. Le disposizioni autorizzate che devono essere eseguite nella stessa giornata operativa possono essere revocate dal Cliente entro 1 ora dall'inserimento, se previsto e con la stessa procedura prevista per l'autorizzazione.
Le disposizioni che devono essere eseguite in Giornate operative successive possono essere revocate entro le ore 24.00 del giorno precedente a quello concordato per l'esecuzione, con la stessa procedura. Oltre questi termini le disposizioni non sono più revocabili.
5. Se un Ordine di pagamento è eseguito conformemente all'Identificativo Unico indicato dal Cliente, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il Beneficiario e/o il conto indicato dall'Identificativo Unico.
6. Se l'Identificativo Unico è inesatto, la Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di pagamento. In tal caso la Banca compie ogni sforzo ragionevole per recuperare i fondi oggetto dell'Operazione di pagamento. Se la Banca sostiene delle spese per recuperare i fondi, esse saranno addebitate al Cliente.
Per favorire la corretta esecuzione dell'Operazione di pagamento, la Banca, se è consapevole che l'Identificativo Unico usato dal Cliente non è esatto, contatterà il Cliente prima di avviare l'esecuzione dell'Operazione di pagamento.
Il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario consapevole contatterà il Prestatore di servizi dell'ordinante prima di decidere se respingere il pagamento (nel caso di codice Identificativo inesistente presso di sé) o di eseguirlo sulla base del solo codice identificativo unico se c'è discordanza tra il codice e i riferimenti indicati nell'Ordine di pagamento.
Il Prestatore di Servizi di pagamento che adotta questi accorgimenti in base a presupposti oggettivi e giustificabili è esente da responsabilità per non aver rispettato i tempi di esecuzione dell'Operazione di pagamento.
Il Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando ogni informazione utile al Prestatore di Servizi di pagamento del Pagatore. Se non è possibile recuperare i fondi, la Banca è tenuta a fornire al Cliente Pagatore, su sua richiesta scritta, ogni informazione disponibile, utile per un'azione di tutela.

Art. 3 - Rifiuto degli Ordini di pagamento

1. La Banca comunica al Cliente il rifiuto di eseguire o di disporre un Ordine di pagamento per un giustificato motivo, il motivo stesso, se possibile, ed eventualmente la procedura per correggere gli errori materiali imputabili al Cliente che hanno causato il rifiuto.
Esempi di giustificato motivo sono: mancanza o inesattezza di tutte le indicazioni necessarie, assenza o indisponibilità dei fondi, Ordini di pagamento per i quali non sia possibile il rispetto della scadenza convenuta tra Pagatore e Beneficiario.
La comunicazione è fatta ai Recapiti del Cliente con la massima sollecitudine e comunque entro i termini previsti per l'esecuzione dell'Operazione di pagamento.
La comunicazione non è fatta se è in contrasto con oggettivi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (art. 126 TUB) o se ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
2. Se il rifiuto è obiettivamente giustificato - ad esempio, a causa dell'assenza nell'ordine degli elementi richiesti dal Contratto o di provvista - l'Ordine di pagamento si considera come non ricevuto e potranno essere addebitate al Cliente spese per la comunicazione, se concordate con il Cliente.
3. La Banca non può rifiutare di eseguire un Ordine di pagamento autorizzato se sussistono tutte le condizioni previste in questa Sezione, fatto salvo quanto stabilito nei commi precedenti.

Art. 4 - Uso degli strumenti di pagamento

1. Se per dare il consenso viene utilizzato uno specifico Strumento di pagamento, il Cliente e la Banca possono concordare limiti di spesa per le operazioni eseguite attraverso lo Strumento di pagamento.
2. La Banca può bloccare l'uso di uno Strumento di pagamento se ricorrono giustificati motivi che riguardano:
a) la sicurezza dello Strumento di pagamento;
b) il sospetto di un suo uso fraudolento o non autorizzato;
c) un significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento, se lo Strumento di pagamento è legato a una linea di credito.

3. In questi casi, la Banca informa il Cliente del blocco dello Strumento di pagamento, motivandolo. Se possibile, l'informazione viene data prima o immediatamente dopo il blocco dello Strumento di pagamento. L'informazione non viene data se è in contrasto con oggettivi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (art. 126 TUB) o ricorrano altri giustificati motivi in base alla normativa applicabile.
4. Venute meno le ragioni del blocco, la Banca provvede a riattivare lo Strumento o a emetterne uno nuovo in sostituzione.
5. Il Cliente ha l'obbligo di:
a) usare con diligenza lo Strumento di pagamento, in conformità con quanto stabilito in questo contratto.
Pertanto, il Cliente quando riceve uno Strumento di pagamento deve adottare tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere le Credenziali di sicurezza personalizzate (es. PIN, password e codici di sicurezza) e adottare gli accorgimenti idonei a preservarne la riservatezza ed evitare che siano usate da terzi non autorizzati (ad esempio, non annotare i codici di sicurezza sullo Strumento di pagamento, né conservarli assieme, né renderli visibili a terzi al momento della digitazione). Il Cliente deve prestare particolare attenzione quando uno Strumento di pagamento è usato con tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio, su internet), poiché tali tecniche possono aumentare i rischi di frode. Il Cliente non è autorizzato a cedere a terzi gli Strumenti di pagamento che ha ricevuto dalla Banca.
b) comunicare senza indugio alla Banca lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello Strumento di pagamento non appena ne viene a conoscenza, per richiederne il blocco ("richiesta di blocco"). La richiesta è a titolo gratuito. Al Cliente sono eventualmente addebitati solo i costi per sostituire lo Strumento di pagamento. La Banca conferma al Cliente l'avvenuto blocco.

6. La Banca si impegna:
a) a fare quanto possibile per rendere le Credenziali di sicurezza personalizzate inaccessibili a terzi non autorizzati, diversi dal Cliente;
b) ad astenersi dall'inviare Strumenti di pagamento non richiesti, a meno che quello già consegnato al Cliente debba essere sostituito;
c) ad assicurare che il Cliente abbia sempre a disposizione mezzi adeguati per richiedere il blocco, lo sblocco o l'emissione di un nuovo Strumento di pagamento. Su richiesta del Cliente, la Banca fornisce al Cliente i mezzi per dimostrare di aver inviato la richiesta di blocco, entro i 18 mesi successivi alla richiesta;
d) a impedire qualsiasi uso dello Strumento di pagamento successivo alla richiesta di blocco del Cliente.

Art. 5 - Operazioni di pagamento non autorizzate o non eseguite correttamente

1. Il Cliente ottiene la rettifica di un'Operazione di pagamento non autorizzata o non eseguita correttamente solo se scrive alla Banca entro 13 mesi dalla data di addebito o di accredito.
Questo termine non si applica se la Banca non ha osservato gli obblighi informativi imposti dalla normativa sulla trasparenza in materia di servizi di pagamento.
Un'Operazione di pagamento si intende non eseguita correttamente quando non è stata eseguita in modo conforme all'Ordine di pagamento o alle istruzioni impartite dal Cliente al proprio Prestatore di Servizi di pagamento.
Le istruzioni riguardano l'importo trasferito, i tempi di esecuzione e di disponibilità, le date valuta applicate.
Un'Operazione di pagamento si considera non eseguita quando i fondi oggetto dell'Ordine di pagamento non vengono trasferiti dal Prestatore di servizi di pagamento e rimangono nella disponibilità del Pagatore o del Prestatore stesso.
2. Anche se è coinvolto un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, il Cliente ha il diritto di ottenere la rettifica dalla Banca, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 11, comma 2 bis, e 25 bis, comma 1, d.lgs. n. 11/2010 (in materia di servizi di pagamento).
3. In caso di Operazione di pagamento disposta dal Pagatore, il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore è responsabile della corretta esecuzione dell'Ordine di pagamento ricevuto.
Se l'Operazione di pagamento non è eseguita o non è eseguita correttamente, il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore rimborsa l'importo dell'Operazione al Pagatore senza indugio, riportando il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di pagamento non ci fosse stata.
La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del Cliente Pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo.
Tale obbligo non si applica se la Banca dimostra che il Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario ha ricevuto l'importo dell'Operazione di pagamento anche se con lieve ritardo.
È fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, della Parte Generale di questa Sezione e dai commi 1 e 13 di questo articolo.
Il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore non è responsabile se prova di aver eseguito il pagamento secondo le istruzioni del Pagatore e che il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario ha ricevuto l'importo dell'Operazione nel rispetto dei tempi di legge.
In questo caso, responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta esecuzione dell'Operazione di pagamento è il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario. Questi mette senza indugio l'importo dell'Operazione di pagamento a disposizione del Beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto di pagamento del Beneficiario.
In caso di non corretta esecuzione, la Banca applica una data valuta che non può essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
In ogni caso la Banca non è tenuta a risarcire i danni di qualsivoglia natura derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di un'Operazione di pagamento o dall'esecuzione di un'Operazione non autorizzata, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave della Banca.
4. Se l'Utente di Servizi di pagamento nega di aver autorizzato un'Operazione di pagamento già eseguita o sostiene che non è stata eseguita correttamente, il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore non è responsabile se prova che l'Operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per eseguirla o di altri inconvenienti.
A questo scopo fanno fede le risultanze informatiche delle registrazioni fatte automaticamente dalla Banca (ad esempio, tramite i dispositivi con cui sono state eseguite le operazioni).
Se l'Operazione di pagamento è disposta mediante un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, questi ha lo stesso onere di prova, limitato all'ambito delle proprie competenze.
5. In caso di uso non autorizzato di Strumenti o Servizi di pagamento,
- l'Utente:
  - non sopporta alcuna perdita per l'uso di uno Strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente fatto dopo la richiesta di blocco;
  - non è responsabile delle perdite derivanti dall'uso dello Strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente quando la Banca non ha adempiuto all'obbligo di cui all'art. 4, comma 6, lettera c), Parte Generale, Sezione IV;
- il Cliente Pagatore:
  - non sopporta alcuna perdita se la Banca non esige un'Autenticazione Forte del Cliente. Il Beneficiario o il Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario rimborsano il danno finanziario causato alla Banca se non accettano l'Autenticazione Forte del Cliente;
  - non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita dello Strumento di pagamento non potevano essere notati dal Cliente prima di un pagamento o se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali della Banca.

  Resta salvo il caso in cui l'Utente o il Cliente Pagatore abbiano agito in modo fraudolento.

6. Negli altri casi, il Cliente Pagatore può sopportare, per un importo comunque non superiore complessivamente a 50 euro, la perdita relativa a Operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall'uso indebito dello Strumento di pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita.
Il Cliente Pagatore sopporta tutte le perdite derivanti da Operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 50 euro, se ha agito in modo fraudolento o non ha adempiuto con dolo o colpa grave gli obblighi previsti dall'art. 4, comma 5, Parte Generale, Sezione IV.
7. Per colpa grave si intende il comportamento dell'Utente che opera con negligenza o imprudenza non scusabili, ossia senza adottare quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato da tutti nella cura dei propri interessi patrimoniali.
Ad esempio, si ha colpa grave se l'Utente:
1. non conserva lo Strumento di pagamento e i codici di utilizzo in luogo segreto;
2. comunica i codici di utilizzo dello Strumento di pagamento a terza persona;
3. non adotta ogni precauzione per mantenere riservati i codici di sicurezza dello Strumento di pagamento (specie quando i codici sono registrati su dispositivi fissi o mobili, quali pc, tablet, smartphone, ecc.);

Fac-simile

Webank it BANCO BPM

Webank - Servizio online di BANCO BPM S.p.A. - www.webank.it
BANCO BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano - Tel. 02 77001
Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111
www.bancobpm.it

Capitale Sociale al 7.4.2018 Euro 7.100.000.000,00 int. vers. ABI 05034
Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969
Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari

4. non verifica con frequenza le operazioni compiute attraverso i servizi di pagamento;
5. fruisce dei servizi di pagamento tramite siti o dispositivi privi di elevati standard di sicurezza;
6. denuncia in ritardo lo smarrimento dello Strumento di pagamento e/o dei codici di utilizzo - cui dovesse far seguito l'esecuzione di Operazioni non autorizzate dal Cliente - il loro furto o il loro uso non autorizzato e non provvede a bloccare subito lo Strumento di pagamento e i servizi di cui può fruire attraverso esso;
7. non chiede il blocco dello Strumento di pagamento e dei servizi fruibili attraverso lo stesso, nonostante il sospetto di usi non autorizzati e/o eventuali segnalazioni anche di pericolo da parte della Banca (ad esempio, con il servizio di messaggistica di Alert o con avvisi inviati nell'ambito dei programmi di sicurezza);
8. non adotta soluzioni tecnologiche che proteggono da rischi di frodi (ad esempio, software antivirus);
9. non attiva i sistemi di sicurezza messi a disposizione dalla Banca (ad esempio, servizio di messaggistica di Alert);
10. non comunica alla Banca i propri recapiti aggiornati, ai quali trasmettere informazioni sugli usi dei servizi e degli strumenti di pagamento;
11. non verifica che sia usato il protocollo "https" quando naviga su internet;
12. viola gli obblighi previsti dalla legge o dal Contratto.

8. In caso di Operazione di pagamento non autorizzata, anche se disposta mediante un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, la Banca rimborsa al Cliente l'importo dell'operazione immediatamente e al più tardi entro la fine della Giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione scritta del Cliente. Il Cliente dovrà scrivere alla Filiale di riferimento dopo aver contattato il Customer Center.
La Banca riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo. Se c'è un motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso e lo comunica alla Banca d'Italia. La Banca non rimborsa l'importo se prova che l'operazione è stata autorizzata dal Cliente.
9. Se la Banca ha rimborsato il Cliente, essa comunque potrà dimostrare, anche in un momento successivo, che l'Operazione di pagamento era stata autorizzata. Se lo dimostra con ragionevole certezza, la Banca informa il Cliente e gli addebita l'importo indebitamente rimborsato.
Se non ci sono fondi disponibili, la Banca avrà comunque il diritto di chiedere direttamente al Cliente e ottenere che sia restituito l'importo. Trascorsi 30 (trenta) giorni dal rimborso dell'Operazione di pagamento, lo stesso è da considerarsi definitivo.
10. In caso di Operazione di pagamento non autorizzata, se l'Ordine di pagamento è disposto tramite un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, quest'ultimo è tenuto a rimborsare la Banca immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva. Non è necessaria la costituzione in mora. Alla Banca, su sua richiesta, sono versati gli importi rimborsati al Cliente e anche le eventuali perdite subite, se il Prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento ne è responsabile.
In entrambi i casi, il Prestatore di Servizi di Disposizione di Ordine di pagamento può dimostrare che, nell'ambito delle sue competenze, l'Operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti relativi al Servizio di pagamento prestato (art. 10, comma 1-bis, d.lgs n. 11/2010). In tal caso il Prestatore di Servizi di Disposizione di Ordine di pagamento ha diritto alla restituzione delle somme versate alla Banca.
11. Fatto salvo quanto indicato ai commi precedenti, se l'Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è responsabile nei confronti del Beneficiario:
- della corretta trasmissione dell'Ordine di pagamento al Prestatore di servizi del Pagatore entro i limiti di tempo convenuti con il Beneficiario;
- dell'immediata trasmissione dell'Ordine di pagamento al Prestatore di servizi del Pagatore;
- del rispetto della Data valuta e della disponibilità dei fondi. In caso di trasmissione tardiva, la Data valuta riconosciuta al Beneficiario non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita se l'Operazione di pagamento fosse stata eseguita in modo corretto.

Se il Prestatore di servizi del Beneficiario non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'Operazione di pagamento disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi del Pagatore è responsabile nei confronti del Pagatore ed è tenuto a rimborsare al Pagatore l'importo di questa Operazione, senza indugio.
Se per l'esecuzione dell'Operazione è stato addebitato il conto, il Prestatore di servizi di pagamento riporta quest'ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non fosse stata eseguita.
La Data valuta dell'accredito sul Conto di pagamento del Pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo. Questo obbligo non si applica se la Banca dimostra che il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario ha ricevuto l'importo dell'Operazione di pagamento, anche se con lieve ritardo.
12. Se l'Operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la Banca si adopera, senza indugio e senza spese, su richiesta del Cliente per rintracciarla e lo informa del risultato su carta o supporto durevole.
13. In tutti i casi indicati in questo articolo, la Banca non è responsabile se ricorre un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore o se ha agito in conformità alla legge.
14. È fatto salvo il diritto di regresso della Banca nei confronti dell'effettivo responsabile per la mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di pagamento.

Art. 6 - Determinazione e modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

1. Le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati da questa Sezione sono indicate nel Documento di sintesi.
2. La Banca può modificare anche in senso sfavorevole le condizioni contrattuali sui Servizi di pagamento se sussiste un giustificato motivo (art. 126-sexies del TUB).
3. Le modifiche sono rese note al Cliente con una comunicazione scritta contenente la "Proposta di modifica del contratto", con preavviso di almeno due mesi.
4. Entro la data prevista per l'applicazione della modifica, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto senza penalità né spese. Se il Cliente non esercita questo diritto, la modifica delle condizioni contrattuali si intende accettata.
In caso di recesso, il Cliente può ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
5. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio saranno applicate con effetto immediato e senza preavviso, anche se sfavorevoli al Cliente. Tuttavia, in quest'ultimo caso, la modifica deve essere la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento indicati nel Documento di sintesi; inoltre, se la modifica riguarda i tassi di interesse, il Cliente deve essere tempestivamente informato.
6. Se le disposizioni del Contratto diventano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, queste ultime sostituiranno automaticamente quelle in essere tra le parti anche senza obbligo per la Banca di comunicare al Titolare la modifica del Contratto.

Art. 7 - Recesso dai singoli Servizi di pagamento

1. L'accordo disciplinato da questa Sezione e i singoli Servizi di pagamento richiesti sono a tempo indeterminato.
2. Il Cliente può recedere in ogni momento da uno o più Servizi di pagamento, senza preavviso, penalità né spese di chiusura.
3. La Banca può recedere dai Servizi regolati in questa Sezione, con un preavviso di almeno due mesi comunicato su supporto durevole. Il termine non si applica se ricorre una giusta causa: in questo caso il recesso comunicato dalla Banca ha efficacia immediata.
4. Saranno portate a termine le disposizioni di pagamento che hanno avuto un principio di esecuzione prima della data del recesso, salvo diverso accordo tra le parti.
5. In caso di recesso, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall'Utente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, sono rimborsate in maniera proporzionale.

Art. 8 -Trasparenza

1. In qualsiasi momento del rapporto, il Cliente ha diritto di ottenere, gratuitamente, copia del Contratto e del Documento di Sintesi.
2. La Banca fornisce o mette a disposizione del Cliente le informazioni e le condizioni previste dalle disposizioni della Banca d'Italia.
3. La Banca mette a disposizione sul Sito e presso le Filiali un riepilogo gratuito dei movimenti di addebito e di accredito delle operazioni di pagamento regolate sul Conto corrente.
Il riepilogo è disponibile per: disposizione di bonifico SEPA, addebito diretto SDD, addebito PagoBANCOMAT®, addebito prelievo BANCOMAT®, addebito di MAV, RAV, RIBA, Bollettino Freccia e operazioni di accredito.
Il riepilogo gratuito contiene le seguenti informazioni riferite ai vari tipi di pagamento:
ADDEBITI
Addebito derivante da operazione di Bonifico:
- numero di CRO/transaction ID quale riferimento univoco per individuare l'operazione
- importo e divisa utilizzata per l'addebito
- spese a carico del Cliente distinte per singola voce di spesa
- data valuta di addebito
- dati del beneficiario.

Addebito diretto SDD:
- riferimento unico del Mandato
- il nome e l'identificativo del beneficiario
- codice identificativo dello schema di pagamento (SDD)
- importo e divisa utilizzata per l'addebito
- spese a carico del Cliente distinte per singola voce di spesa
- data valuta di addebito.

Addebito MAV / RAV / Bollettino Freccia:
- numero dell'operazione, quale riferimento univoco per individuarla
- importo e divisa utilizzata per l'addebito
- data valuta di addebito.

Addebito RIBA:
- numero identificativo dell'effetto, quale riferimento univoco per individuarla
- importo e divisa utilizzata per l'addebito
- spese a carico del Cliente distinte per singola voce di spesa
- data valuta di addebito.

Addebito PagoBANCOMAT®:
- numero dell'operazione, quale riferimento univoco per individuarla
- importo e divisa utilizzata per l'addebito
- data valuta di addebito
- riferimento dell'esercente.

Addebito BANCOMAT®:
- numero dell'operazione, quale riferimento univoco per individuarla
- importo e divisa utilizzata per l'addebito
- data valuta di addebito
- spese a carico del Cliente distinte per singola voce di spesa.

ACCREDITI
Accredito derivante da operazione di Bonifico:
- nome del Pagatore
- numero dell'operazione, quale riferimento univoco per individuarla
- importo e divisa utilizzata per l'accredito
- data valuta di accredito.

4. Il Cliente può chiedere alla Banca, prima che sia eseguita un'Operazione di pagamento, informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle singole spese che il Cliente deve pagare. La Banca mette a disposizione del Cliente il Documento di Sintesi del Conto Corrente, in cui sono indicate le condizioni applicate, e il Foglio Informativo del Conto corrente, in cui sono indicati i tempi massimi di esecuzione, su supporto durevole; ciò anche per le seguenti Operazioni: disposizioni di bonifico, addebito diretto SDD, addebito PagoBANCOMAT®, addebito prelievo BANCOMAT®, addebito di MAV, RAV, RIBA, Bollettino Freccia la Banca.
5. Queste informazioni sono fornite gratuitamente al Cliente. Se il Cliente richiede informazioni ulteriori o con strumenti diversi da quelli sopra previsti, le informazioni saranno fornite pagando la somma indicata nel Documento di Sintesi.
6. La Banca trasmette periodicamente i Documenti di Sintesi nei quali sono indicate le condizioni economiche dei Servizi di pagamento e l'estratto conto per le Operazioni di pagamento regolate nel Conto corrente.
7. La Banca si riserva la facoltà di inviare le informazioni relative ai Servizi di pagamento con il rendiconto periodico del Conto corrente.

Art. 9 - Sanzioni

1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11 e s.m.i., in tema di servizi di pagamento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie indicate dall'art. 32 (Sanzioni) dall'art. 32 bis (Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale) del medesimo decreto.
2. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie sopra previste si applicano l'articolo 144-quater e il Capo VI, Titolo VIII del TUB.

SEZIONE IV
Sottosezione A
Bonifico

Art. 1 - Oggetto del Servizio

1. Il bonifico è un Servizio di pagamento con cui si trasferisce una somma di denaro dal conto di pagamento di una persona fisica o giuridica ("Ordinante") al conto di pagamento di un'altra persona fisica o giuridica ("Beneficiario"). Il trasferimento è eseguito dalla Banca dell'Ordinante, su istruzioni di quest'ultimo.
2. La disciplina del Bonifico varia a seconda si tratti di bonifici "SEPA - Single Euro Payments Area" e bonifici "non-SEPA".
3. Nell'ambito dei Bonifici "SEPA" è previsto il Bonifico SEPA "istantaneo" ("Bonifico Istantaneo"), che è un particolare tipo di Bonifico "SEPA" urgente.
Il Bonifico Istantaneo consente di ricevere e disporre dei fondi in tempo reale ed è soggetto a un limite massimo di importo, per ciascun ordine. Il limite è indicato nella Guida Operativa ai Servizi - Sezione "Bonifico Istantaneo" - disponibile sul Sito (Guida Operativa).
Per i Bonifici Istantanei in uscita, disposti dal Cliente a debito del rapporto di Conto corrente, il limite massimo per singolo ordine è di 15.000 euro.
Il limite potrà anche essere aumentato per effetto di accordi della Banca con altri Prestatori di Servizi di pagamento.
Possono essere previsti limiti inferiori per ordini di Bonifico Istantaneo in uscita, anche in relazione ai canali utilizzati per disporlo.
Anche con riferimento ai Bonifici Istantanei disposti dal Cliente, restano fermi i massimali (ad esempio, giornalieri e mensili) previsti in relazione al canale utilizzato per disporli.
4. Il Bonifico Istantaneo può essere disposto:

fac-simile

Webank it BANCO BPM
Webank - Servizio online di BANCO BPM S.p.A. - www.webank.it
BANCO BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano - Tel. 02 77001
Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111
www.bancobpm.it
Capitale Sociale al 7.4.2018 Euro 7.100.000.000,00 int. vers. ABI 05034
Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969
Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari

- tramite la Sezione riservata del Sito e l'App del Servizio Webank;
- solo nei confronti di Beneficiari il cui conto corrente sia aperto presso un Prestatore di Servizi di pagamento che abbia anch'esso aderito allo Schema SEPA Instant Credit Transfer.

Art. 2 - Disposizione di un ordine di bonifico

1. Per disporre un ordine di bonifico il Cliente può:
- consegnare alla Filiale di riferimento un ordine cartaceo compilato e sottoscritto;
- usare il Servizio Webank.

2. L'ordine di bonifico SEPA si considera completo se contiene tutti i dati necessari per eseguire l'operazione: i propri dati anagrafici e/o l'Identificativo Unico, l'Identificativo Unico del Beneficiario (IBAN), la data esecuzione richiesta, l'importo e il nominativo del Beneficiario.
Per i bonifici non-SEPA sono richiesti il numero di conto del Beneficiario, il codice swift della Banca del Beneficiario e i dati del Beneficiario.
3. La data di ricezione dell'Ordine di pagamento è quella in cui la Banca riceve l'ordine completo di tutte le informazioni necessarie a eseguire l'Operazione.
4. Se il bonifico è ordinato tramite il Servizio Webank, la data di ricezione è determinata secondo questi orari massimi previsti per inserire l'ordine ("Orari di Cut Off"):
- Bonifici di importo inferiore o pari a 100.000 euro: ore 18.00
- Bonifici di importo superiore a 100.000 euro in giornate lavorative: ore 15.00
- Bonifici di importo superiore a 100.000 euro in giornate semifestive: ore 11.30
- Bonifico Urgente: ore 15.30

Il Bonifico Urgente è un bonifico in euro all'interno dell'Area SEPA in cui l'Ordinante richiede che l'importo sia accreditato sul conto del Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario nella stessa Giornata operativa di ricezione dell'ordine.
Per ordini impartiti dopo l'orario massimo previsto, l'ordine si considera ricevuto dalla Banca la Giornata operativa successiva.
In caso di Bonifico Istantaneo, gli Orari di Cut Off non si applicano.
5. Il Cliente può ordinare un bonifico da eseguire in una data futura rispetto a quella in cui è impartito l'ordine: in questo caso l'ordine si considera ricevuto nella data in cui deve essere eseguito.
Ciò non vale per il Bonifico Istantaneo: la sua data di esecuzione coincide sempre con quella in cui l'ordine viene impartito.
6. La data di esecuzione di qualsiasi bonifico deve essere sempre indicata nell'ordine. Se il giorno di esecuzione indicato dal Cliente coincide con una Giornata non operativa per la Banca, il giorno di esecuzione sarà la prima Giornata operativa successiva. In caso di Bonifico Istantaneo, la giornata di ricezione dell'ordine è considerata sempre operativa: il servizio di Bonifico Istantaneo è disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
7. In caso di bonifici superiori all'importo indicato al comma 4 o richiesto per iscritto dal Cliente, la Banca potrebbe eseguire specifici controlli, per ragioni di sicurezza e maggiore tutela del Cliente (ad esempio, richiedendo, se del caso, un'ulteriore conferma da parte del Cliente anche con tecniche di comunicazione a distanza). Questi controlli possono ritardare la ricezione dell'Ordine di pagamento poiché il bonifico si intenderà ricevuto dalla Banca solo dopo che tutti i controlli sono stati eseguiti.
Per le stesse ragioni, la Banca potrà introdurre un limite operativo all'importo dei massimali giornalieri e mensili indicati sul Sito. Il Cliente può aumentare o diminuire l'importo, nei limiti indicati sul Sito, richiedendolo alla Banca attraverso il Sito. La Banca può non accogliere le richieste di modifica del Cliente e può modificare autonomamente il limite.

Art. 3 - Esecuzione di un ordine di bonifico

1. La Banca esegue le operazioni di bonifico SEPA esclusivamente in conformità all'Identificativo Unico indicato dal Cliente, che corrisponde al codice IBAN.
2. Se un Ordine di pagamento è eseguito in conformità all'Identificativo Unico fornito dal Cliente, l'ordine si intende eseguito correttamente.
Se l'Identificativo Unico fornito dal Cliente è inesatto, la Banca non è responsabile della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta dell'Ordine di pagamento. In questo caso si applica l'art. 2, comma 6, della Sezione IV - Parte Generale.
Per gli ordini di bonifico non-SEPA, non si deve indicare un codice identificativo; quindi, l'ordine è eseguito in base ai dati forniti dal Cliente ordinante.
3. La Banca addebita la somma di denaro sul Conto corrente del Cliente soltanto nella data di esecuzione dell'ordine di bonifico e non prima. La valuta di addebito sul Conto del Cliente non può essere precedente alla Giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di Bonifico è addebitato sul Conto del Cliente.
Il Bonifico Istantaneo potrà considerarsi eseguito solo quando la Banca ha ricevuto la conferma, dal Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario, che la somma è disponibile sul conto del Beneficiario. Se invece il Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario notifica l'esito negativo della transazione, la Banca lo comunica al Cliente.
4. Dalla data di ricezione dell'Ordine di pagamento, l'importo del bonifico è accreditato sul Conto del Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario:
- entro la fine della Giornata operativa successiva, se l'ordine è impartito tramite il Servizio Webank;
- entro la fine di due Giornate operative successive, se l'ordine è impartito su carta;
- entro la fine di tre Giornate operative successive per il Bonifico che comporta conversione valutaria, se l'Ordine di pagamento è in una valuta diversa da quella del Conto corrente di addebito.

In caso di Bonifico Istantaneo, la Banca deve compiere le attività necessarie per fare in modo che la somma sia accreditata sul conto corrente del Beneficiario in tempo reale.
5. Oltre a quanto previsto dall'art. 3 della Parte Generale di questa Sezione, se è ordinato un Bonifico Istantaneo, la Banca rifiuterà di eseguirlo, informandone il Cliente, anche se:
- l'ordine è di importo superiore al limite indicato nell'art. 1 di questa Sottosezione A;
- il Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario non ha aderito allo Schema SEPA Instant Credit Transfer.

Art. 4 - Revoca dell'ordine di bonifico

1. Il Cliente può revocare l'ordine di bonifico impartito alla Banca entro la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato per eseguire l'operazione.
Dopo questo termine, la revoca è possibile solo con il consenso scritto dei Prestatori di Servizi di pagamento interessati.
2. L'ordine può essere revocato:
- in caso di ordine cartaceo, con disposizione scritta da inviare alla Banca o alla Filiale di Riferimento;
- in caso di ordine impartito con il Servizio Webank, usando lo stesso canale.

3. In caso di ordini di bonifico permanenti che richiedono alla Banca di eseguire più pagamenti ripetuti nel tempo, il Cliente può revocare l'ordine permanente o un singolo bonifico.
Il Cliente può revocare l'ordine di bonifico anche con telefonata registrata.
4. Il Cliente non può revocare:
- l'ordine di bonifico "SEPA MyBank", che si esegue per acquisti online sui siti che espongono il marchio "MyBank" ("bonifico MyBank").
- l'ordine di Bonifico Istantaneo, una volta che l'ordine di bonifico è ricevuto dalla banca.

Art. 5 - Accredito in conto di un bonifico

1. Per ricevere un bonifico in accredito, il cliente beneficiario deve indicare al Pagatore il proprio Identificativo Unico (IBAN).
2. La Banca accredita la somma sul Conto corrente del cliente beneficiario nello stesso giorno in cui riceve la somma dalla banca dell'Ordinante, sempre che non ci sia una conversione valutaria.
3. In caso di Bonifico Istantaneo, entro 10 secondi, prorogabili in circostanze eccezionali sino a 25 da quando la Banca ha ricevuto conferma dell'Ordine da parte del Prestatore di Servizi di pagamento dell'Ordinante, la Banca:
a) deve confermare al Prestatore di Servizi di pagamento dell'Ordinante che è accreditata le somma sul Conto corrente del cliente beneficiario, oppure
b) deve comunicare al Prestatore di Servizi di pagamento dell'Ordinante un messaggio di esito negativo della transazione, con il codice giustificativo.

Tra le cause che giustificano il rifiuto della transazione da parte della Banca si richiama, in particolare, l'attenzione del Cliente su questa specifica causa: essa ricorre quando l'importo della disposizione di Bonifico Istantaneo ricevuta supera il limite massimo, tempo per tempo vigente, come specificato al precedente art. 1 di questa Sottosezione A con riferimento ai Bonifici Istantanei in accredito ricevuti dal Cliente.
4. Se il bonifico comporta una conversione valutaria tra valute di cui almeno una di uno Stato non appartenente allo Spazio Economico Europeo, la Banca accredita la somma sul Conto di pagamento del Cliente Beneficiario nei tempi indicati nel Documento di Sintesi. La conversione in euro sarà calcolata al cambio quotato nel momento in cui l'operazione viene perfezionata.

SEZIONE IV
Sottosezione B
Addebito di SDD, RIBA, MAV, RAV e BOLLETTINI FRECCIA

Art. 1 - Oggetto

1. Questa sottosezione disciplina le Operazioni di pagamento in conto corrente Sepa Direct Debit ("SDD"), Ricevute Bancarie Elettroniche ("RIBA"), Pagamento Mediante Avviso ("MAV"), Ruoli Mediante Avviso ("RAV") e Bollettini Freccia.

Art. 2 - Domiciliazione e Addebito Sepa Direct Debit (SDD)

1. L'SDD è un Servizio di pagamento con cui eseguire operazioni di pagamento in euro, in base a una preventiva autorizzazione all'addebito del Conto di pagamento concessa dal Pagatore al Beneficiario ("Mandato"). Le operazioni sono singole o ricorrenti e sono eseguite in Italia e negli altri Paesi dell'Area Unica dei pagamenti in Euro (SEPA).
Nella tipologia Core (utilizzabile da tutti gli utenti) rientrano le varianti:
- SDD finanziario, utilizzabile in via esclusiva per l'incasso delle operazioni di cui all'art. 2, lett i) del d.lgs. n. 11/2010 e
- SDD a importo prefissato, utilizzabile in via esclusiva per l'incasso di operazioni di addebito a importo prefissato.

2. In base al Mandato, il Beneficiario impartisce l'ordine di pagamento al proprio Prestatore di Servizi di pagamento, il quale lo trasmette alla Banca per l'addebito del Conto di pagamento. Per eseguire le operazioni SDD, il Pagatore deve indicare al Beneficiario del pagamento il proprio Identificativo Unico (IBAN). Il Pagatore ha diritto di impartire alla Banca istruzioni per limitare le operazioni oggetto dell'SDD per importo o per periodicità.
3. Il Sepa Direct Debit può essere eseguito solo se i conti di pagamento del Pagatore e del Beneficiario sono in euro.
4. Il Mandato è firmato in via preventiva dal Cliente. Le modifiche o la revoca del Mandato dovranno essere comunicate dal Cliente direttamente al Beneficiario.
Tuttavia, se il Beneficiario ha sottoscritto uno specifico accordo, il Mandato può essere firmato, modificato e revocato anche tramite la Banca, nei modi e ai costi da essa previsti, anche usando il Servizio Webank.
5. Il Cliente classificato come consumatore ha diritto di chiedere alla Banca:
- il blocco di qualsiasi addebito SDD
- il blocco degli addebiti SDD di uno o più determinati Beneficiari sulla base di un Mandato in corso
- la limitazione dell'autorizzazione a uno o più determinati Beneficiari.

Il Pagatore può revocare il singolo SDD non oltre la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito della somma. Sono fatti salvi i diritti di rimborso di cui ai successivi commi 8 e 9.
6. La Banca procede all'addebito in Conto corrente, in base all'ordine elettronico di incasso ricevuto dalla Banca del Beneficiario, a condizione che vi siano disponibilità sufficienti.
7. La data valuta di addebito coincide con la data contabile dell'operazione. La Banca esegue l'addebito, dopo aver ricevuto la disposizione elettronica emessa dal Beneficiario, alla data di scadenza indicata dal Beneficiario. Questa data è considerata come data effettiva in cui il Cliente ha ricevuto l'ordine pre-autorizzato. L'importo verrà accreditato sul conto della banca del Beneficiario nei termini previsti dalle norme vigenti.
8. Per gli SDD riferibili alla tipologia Core (diversi da quelli riferibili alla tipologia SDD Core finanziario e a importo prefissato) il Cliente può chiedere il rimborso e quindi lo storno dell'addebito entro le 8 settimane successive alla data di scadenza, se si verificano entrambe le seguenti condizioni:
a) l'autorizzazione permanente di addebito in Conto corrente, quando è stata concessa, non specificava l'importo dell'operazione;
b) l'importo addebitato supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi con riferimento al suo precedente modello di spesa, a quanto eventualmente indicato nel Mandato e alle circostanze del caso.

Per questo tipo di richieste di rimborso:
- il Cliente deve fornire alla Banca i documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza delle condizioni indicate;
- la Banca rimborsa l'intero importo dell'operazione oppure fornisce una giustificazione per il rifiuto del medesimo, entro 10 Giornate operative dalla ricezione della richiesta.

9. Il Pagatore ha diritto al rimborso a prescindere dalla sussistenza delle condizioni indicate sopra, nel caso di addebiti diretti di cui all'art. 1 del Regolamento UE n. 260/2012. Ossia, per le operazioni di addebito diretto denominate in euro nell'ambito dello Spazio Economico Europeo, nei casi in cui sia il Prestatore di Servizi di pagamento del Pagatore, sia il Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario sono situati nello Spazio Economico Europeo, oppure nei casi in cui l'unico Prestatore di Servizi di pagamento interessato dall'Operazione di pagamento è situato nello Spazio Economico Europeo. In questi casi il Prestatore di Servizi di pagamento non può rifiutare il rimborso.
10. Per gli SDD riferibili alla tipologia SDD Core finanziario e a importo prefissato non è prevista questa possibilità di rimborso. In tal caso, la Banca verifica ciascuna operazione e accerta, sulla base dei dati del Mandato e prima di procedere all'addebito, che l'importo e la periodicità dell'operazione corrispondano a quelli indicati nel Mandato. Rimane salvo quanto previsto all'art. 5, Parte Generale, Sezione IV sulle Operazioni di pagamento non autorizzate.

Art. 3 - Oggetto del servizio di pagamento RIBA, MAV, RAV e Bollettino Freccia

1. La RIBA è un documento, in formato cartaceo o elettronico, che viene trasmesso dal creditore alla propria banca (Banca assuntrice) che lo inoltra alla banca (Banca domiciliataria) del debitore. Quest'ultima invia al debitore un avviso, in formato cartaceo o elettronico, con l'importo in euro e la data del pagamento.
Con il servizio di pagamento RIBA il Cliente può:
- pagare RIBA domiciliate presso la Banca;
- prenotare per il pagamento RIBA domiciliate presso la Banca;
- ritirare RIBA per pagare ricevute bancarie domiciliate presso altre banche.

2. Il MAV/RAV è un pagamento su carta tramite avviso, predisposto dalla Banca assuntrice, su richiesta del creditore. Il MAV/RAV viene inviato al debitore, il quale può pagare presso un qualsiasi sportello bancario o con il Servizio Webank, esibendo il documento ricevuto. All'atto del pagamento, lo sportello bancario o il Servizio Webank rilascia al debitore una parte del modulo o una ricevuta su supporto durevole a titolo di quietanza. L'importo e la scadenza sono predeterminati. Il creditore del RAV è la Pubblica Amministrazione.
3. Il Bollettino Freccia è un documento cartaceo predisposto ed inviato dal creditore al debitore. Il

Facsimile

Webank - Servizio online di BANCO BPM S.p.A. - www.webank.it
BANCO BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano - Tel. 02 77001
Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111
www.bancobpm.it

Capitale Sociale al 7.4.2018 Euro 7.100.000.000,00 int. vers. ABI 05034
Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969
Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari

debitore può pagare presso un qualsiasi sportello bancario o con il Servizio Webank, esibendo il documento ricevuto. All'atto del pagamento, lo sportello bancario o il Servizio Webank rilascia al debitore una parte del modulo o una ricevuta su supporto durevole a titolo di quietanza. L'importo e la scadenza sono predeterminati.
Il servizio di incasso permette al Cliente di pagare il Bollettino Freccia sulla base delle disposizioni presentate.

Art. 4 - Disposizione di pagamento RIBA, MAV, RAV e BOLLETTINO FRECCIA

1. Il Cliente può disporre un ordine di pagamento con addebito o prenotazione in Conto corrente di MAV, RAV e Bollettini Freccia tramite il Servizio Webank.
Per i MAV, i RAV e i Bollettini Freccia, la prenotazione può essere inserita sul Sito fino a 60 giorni dopo la data di scadenza;
Per i Bollettini Freccia, la disposizione può essere inserita sul Sito fino a 60 giorni dopo la data di scadenza.
Le RIBA possono essere pagate presso le Filiali o con il Servizio Webank.
La Banca può limitare le modalità di pagamento per ragioni operative, comunicandolo sui Fogli Informativi e/o sul Sito.
In caso di prenotazione del pagamento con i Servizi Webank, il Cliente dovrà usare il codice identificativo presente sull'avviso o sul bollettino.
I MAV possono essere pagati anche tramite gli sportelli automatici abilitati della Banca (ATM Self Service) e comunque non oltre i sei mesi successivi alla data di scadenza.
2. L'ordine di pagamento si considera completo se contiene tutti questi dati, necessari per eseguire l'operazione:
RIBA:
- Numero avviso
- Numero effetto
- Importo
- Scadenza
- Conto corrente di addebito

MAV/RAV:
- Codice identificativo MAV/RAV
- Importo
- Data pagamento richiesta
- Conto corrente di addebito

Bollettino Freccia:
- Codice identificativo Bollettino Freccia
- Importo
- Data pagamento richiesta
- Conto corrente di addebito

3. La Banca esegue il pagamento di RIBA, MAV, RAV, Bollettino Freccia il giorno stesso di ricezione dell'ordine o nella diversa data indicata dal Pagatore.
4. L'importo verrà accreditato sul conto della banca del creditore nei tempi indicati dagli accordi interbancari vigenti e comunque nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. n. 11/2010.

Art. 5 - Esecuzioni di pagamenti di RIBA, MAV, RAV e BOLLETTINI FRECCIA

1. La disposizione di pagamento si considera eseguita correttamente dalla Banca se eseguita in conformità ai dati sopra riportati e all'Identificativo unico indicato dal Cliente.
2. Il Cliente ha diritto di richiedere il rimborso dell'addebito non autorizzato entro 13 mesi dalla data dell'addebito (art. 5 Sezione IV - Parte generale).

Art. 6 - Revoca del consenso al pagamento di RIBA, MAV, RAV e Bollettini Freccia

1. L'Ordine di pagamento può essere revocato entro il giorno operativo precedente la data di addebito concordata. Decorso questo termine la revoca sarà possibile solo con il consenso scritto dei Prestatori di Servizi di pagamento interessati e del Beneficiario.
2. In caso di ordine cartaceo, gli ordini di pagamento di RIBA, MAV, RAV e Bollettini Freccia possono essere revocati dal Cliente con disposizione scritta da consegnare alla Filiale di riferimento della Banca.
3. In caso di ordine impartito con il Servizio Webank, la revoca può essere fatta:
- per le RIBA, i MAV, i RAV, tramite lo stesso canale di inserimento;
- per i Bollettini Freccia, con disposizione scritta.

SEZIONE IV
Sottosezione C
Servizi di Disposizione di ordine di pagamento e di Informazione sui Conti

Art. 1 - Accesso ai Conti di pagamento in caso di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento

1. Se il Conto di pagamento è accessibile online, il Pagatore ha il diritto di avvalersi di un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento. La prestazione di questo servizio non è subordinata all'esistenza di un rapporto contrattuale tra il Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento e la Banca.
2. Il Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento:
a) non detiene in alcun momento i fondi del Pagatore in relazione alla prestazione del Servizio di Disposizione di ordine di pagamento;
b) fa in modo che alle credenziali di sicurezza personalizzate del Pagatore possano accedere solo il Pagatore, l'emittente delle credenziali e non altri soggetti; e che le credenziali siano trasmesse attraverso canali sicuri ed efficienti;
c) fa in modo che qualunque altra informazione sul Pagatore, ottenuta nella prestazione del Servizio di Disposizione di ordine di pagamento, sia fornita esclusivamente al Beneficiario e solo con il consenso esplicito del Pagatore;
d) si identifica presso la banca del Pagatore ogni volta che dispone un Ordine di pagamento e comunica con essa, il Pagatore e il Beneficiario in maniera sicura (art. 98, paragrafo 1, lett. d), direttiva (UE) 2015/2366);
e) non chiede al Pagatore dati diversi da quelli necessari per prestare il Servizio di Disposizione di ordine di pagamento; non usa né conserva dati né vi accede per fini diversi dalla prestazione del Servizio di Disposizione di ordine di pagamento e non conserva dati sensibili relativi ai pagamenti del Pagatore;
f) non modifica l'importo, il Beneficiario o qualsiasi altro dato dell'operazione;
g) quando dispone un Ordine di pagamento mette a disposizione della Banca il riferimento dell'Operazione di pagamento.
3. Per garantire che il Pagatore possa esercitare il diritto di avvalersi del Servizio di Disposizione di ordine di pagamento, la Banca:
a) comunica in maniera sicura con i Prestatori di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento (art. 98, paragrafo 1, lett. d), direttiva (UE) 2015/2366);
b) dopo aver ricevuto l'Ordine di pagamento dal Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, fornisce immediatamente a quest'ultimo o mette a sua disposizione tutte le informazioni sull'Ordine di pagamento e ogni altra informazione sulla sua esecuzione a disposizione della Banca;
c) assicura parità di trattamento agli ordini trasmessi tramite un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento rispetto a quelli trasmessi direttamente dal Pagatore. Sono fatte salve ragioni obiettive riferibili, in particolare, ai tempi, alla priorità o alle spese applicabili.

Art. 2 - Accesso alle informazioni sui conti di pagamento e al loro uso in caso di Servizi di Informazioni sui conti

1. Se il Conto di pagamento è accessibile online, il Cliente ha il diritto di avvalersi di un Prestatore di Servizi di Informazione sui conti. La prestazione di tale servizio non è subordinata all'esistenza di un rapporto contrattuale tra il Prestatore di Servizi di Informazione sui conti e la Banca.
2. Il Prestatore di Servizi di Informazione sui conti:
a) presta il proprio servizio soltanto sulla base del consenso esplicito del Cliente;
b) fa in modo che alle credenziali di sicurezza personalizzate del Cliente possano accedere solo il Cliente, l'emittente delle credenziali e non altri soggetti; e che le credenziali siano trasmesse attraverso canali sicuri ed efficienti;
c) si identifica presso la Banca per ogni sessione di comunicazione e comunica con essa e il Cliente in maniera sicura (art. 98, paragrafo 1, lett. d), direttiva (UE) 2015/2366);
d) accede soltanto alle informazioni sui conti di pagamento designati e sulle operazioni di pagamento eseguite a valere su tali conti e non richiede dati sensibili relativi ai pagamenti;
e) non usa né conserva dati né vi accede per fini diversi dalla prestazione del Servizio di Informazione sui conti, in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali.
3. In relazione ai Conti di pagamento, la Banca:
a) comunica in maniera sicura con i Prestatori di Servizi di Informazione sui conti (art. 98, paragrafo 1, lett. d), direttiva (UE) 2015/2366);
b) assicura parità di trattamento alle richieste di dati trasmesse dal Prestatore di Servizi di Informazione sui conti rispetto a quelle trasmesse direttamente dal Cliente, fatte salve ragioni obiettive.

Art. 3 - Limiti all'accesso ai Conti di pagamento del Cliente da parte dei Prestatori di Servizi di pagamento

1. La Banca può rifiutare l'accesso a un Conto di pagamento da parte di un Prestatore di Servizi di Informazione sui conti o di un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento. Il rifiuto deve basarsi su giustificate e comprovate ragioni. Queste ragioni sono connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al Conto di pagamento del Cliente da parte di tali soggetti, compresi i casi di Ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, la Banca informa il Cliente del rifiuto e dei suoi motivi per telefono, per iscritto o tramite canale telematico.
Se possibile, l'informazione è resa prima che l'accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo. È fatto salvo il caso in cui l'informazione non deve essere fornita poiché in contrasto con obiettivi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'art. 126 del d.lgs. n. 385/1993, oppure ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Quando vengono meno le ragioni che hanno portato al rifiuto, la Banca consente l'accesso al Conto di pagamento.
2. La Banca comunica immediatamente il rifiuto e i suoi motivi alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia fa le valutazioni di competenza e, se necessario, adotta le misure opportune.
3. In ogni caso la Banca deve rifiutare senza indugio l'accesso al Conto di pagamento da parte di un Prestatore di Servizi di Informazione sui conti o di un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, se riceve dal Cliente la comunicazione della revoca del consenso dato a questi prestatori. In tal caso, la Banca informa immediatamente della revoca il Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento e il Prestatore di Servizi di Informazione sui conti.

Art. 4 - Responsabilità per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'Operazione di pagamento in caso di Ordine di pagamento disposto tramite Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento

1. Se l'Ordine di pagamento è disposto tramite un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, la Banca rimborsa al Pagatore l'importo dell'Operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita. Se del caso, la Banca riporta il Conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non correttamente eseguita non avesse avuto luogo.
2. Se l'Ordine di pagamento non eseguito o non correttamente eseguito è disposto mediante un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, quest'ultimo è tenuto a rimborsare alla Banca, su richiesta di quest'ultima, gli importi che la Banca ha rimborsato al Pagatore. Il rimborso è immediato e senza che sia necessaria la costituzione in mora.
Se il Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento è responsabile per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'Operazione di pagamento, risarcisce la Banca, su sua richiesta, anche per le perdite subite, immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora.
In entrambi i casi è fatta salva la facoltà del Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento di dimostrare che:
- la Banca ha ricevuto l'Ordine di pagamento in conformità all'art. 15 d.lgs. n. 11/2010 (art. 10, comma 1-bis, d.lgs. n. 11/2010);
- nell'ambito delle sue competenze, l'Operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti correlati alla mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'Operazione di pagamento.

In questi casi il Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento ha diritto alla restituzione delle somme versate alla Banca.

Art. 5 - Conferma della disponibilità di fondi

1. Su richiesta del Prestatore di Servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, la Banca conferma senza indugio se sul Conto del Pagatore c'è la disponibilità dell'importo richiesto per l'esecuzione dell'Operazione di pagamento, purché:
a) al momento della richiesta il conto del Pagatore sia accessibile online;
b) il Pagatore abbia dato alla Banca il consenso esplicito a rispondere a richieste di conferma inviate da uno specifico Prestatore di Servizi di pagamento sulla disponibilità del proprio Conto di pagamento dell'importo corrispondente all'Operazione di pagamento basata su carta;
c) il consenso di cui alla lettera b) sia stato dato prima della prima richiesta di conferma.
2. Il Prestatore di Servizi di pagamento può chiedere la conferma se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il Pagatore ha dato il consenso esplicito al Prestatore di Servizi di pagamento a richiedere la conferma di cui al comma 1;
b) il Pagatore ha disposto l'Operazione di pagamento utilizzando uno strumento di pagamento basato su carta emesso dal Prestatore di Servizi di pagamento;
c) prima di ciascuna richiesta di conferma, il Prestatore di Servizi di pagamento si autentica presso la Banca e comunica in maniera sicura (art. 98, paragrafo 1, lettera d), direttiva (UE) 2015/2366).
3. La conferma consiste esclusivamente in una risposta positiva o negativa e non può essere memorizzata o utilizzata per scopi diversi dall'esecuzione dell'Operazione di pagamento per cui è stata chiesta. La conferma non può consistere nell'estratto del saldo del Conto e non può consentire alla Banca di bloccare i fondi sul Conto di pagamento del Pagatore.
4. Il Pagatore può chiedere alla Banca di comunicargli l'avvenuta identificazione del Prestatore di Servizi di pagamento che ha chiesto la conferma e la risposta che è stata fornita.
5. Questo articolo non si applica a Operazioni di pagamento disposte con strumenti di pagamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica.

fac-simile

MODULO DI RICHIESTA DEL CONTO CORRENTE WEBANK E DEI SERVIZI ASSOCIATI

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 6, LETT. a) DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tenuto conto dell'Informativa fornita ai sensi del Regolamento EU 2016/679, messa a disposizione sul sito Internet della Banca (e dell'informativa Contitolari in caso di acquisto di prodotti di moneta elettronica), per quanto riguarda:

il trattamento dei miei dati a fini ricerche di mercato, informazione commerciale, offerte dirette di prodotti o servizi della Banca e/o del Gruppo Banco BPM;

☐ (B1) do il consenso ☐ (B2) nego il consenso

il trattamento dei miei dati, comprensivi delle transazioni effettuate con prodotti di moneta elettronica (ad es. carte di credito e prepagate), a fini di elaborazione di informazioni che consentano di analizzare preferenze, abitudini, scelte di consumo (profilazione), onde individuare prodotti e servizi in linea con i miei interessi;

☐ (B3) do il consenso ☐ (B4) nego il consenso

il trattamento dei miei dati a fini di rilevazione della qualità dei servizi erogati, ricerche di mercato, informazione commerciale, offerte dirette di prodotti o servizi di società terze;

☐ (B5) do il consenso ☐ (B6) nego il consenso

la comunicazione, da parte della Banca, dei miei dati a società terze a fini di rilevazione della qualità dei servizi erogati, ricerche di mercato, informazione commerciale, offerte dirette di loro prodotti o servizi;

☐ (B7) do il consenso ☐ (B8) nego il consenso

Infine, per quanto riguarda il trattamento di categorie particolari di dati, (es. iscrizione a sindacati, partiti o altre associazioni, dati relativi alla salute), che potrebbero essere acquisiti dalla Banca per l'esecuzione di operazioni o di contratti;

☐ (C1) do il consenso ☐ (C2) nego il consenso

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

PRIMA DI FIRMARE, IL CLIENTE È INVITATO A LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTI I DOCUMENTI INDICATI NELLE SEZIONI "INFORMATIVA PRECONTRATTUALE" E "CONTRATTO".

Le Condizioni Generali di Contratto e gli altri documenti richiamati nella sezione "CONTRATTO" di questo Modulo, inclusa la Documentazione Legale, sono sempre disponibili sul Sito, anche nella sezione dedicata alla trasparenza. Questi documenti possono sempre essere acquisiti su supporto durevole adeguato a recuperarne copia integrale e conforme per tutta la durata dei rapporti esistenti. In ogni caso, il Cliente può sempre chiedere che gli venga spedita una copia cartacea, scrivendo a webank@webank.it o chiamando il numero verde 800-060-070.

Il Cliente, entro 14 giorni dalla conclusione a distanza del Contratto, può recedere dal Contratto, senza alcuna penale e senza doverne indicare il motivo, inviando una raccomandata con avviso di ricevimento a: WEBANK – Banco BPM S.p.A. Via Massaua, 4 - 20146 Milano (MI). Fino a quando la Banca non riceve la comunicazione di recesso, si intenderanno validi ed efficaci sia le operazioni e i pagamenti disposti dal Cliente sia i pagamenti ricevuti dal Cliente. Ulteriori informazioni sul diritto di recesso e le tecniche di comunicazione a distanza si trovano nell'Informativa sui contratti e servizi a distanza ai sensi del Codice del consumo, disponibile sul Sito.

Il Cliente, firmando nel riquadro sottostante, chiede di poter usare i Servizi/Prodotti e dichiara:

1. di avere ricevuto l'informativa precontrattuale prevista dalla normativa vigente (inclusa l'Informativa precontrattuale sui contratti e servizi a distanza Webank) su supporto durevole adeguato al recupero della loro copia integrale e conforme, di averla letta attentamente e di averne compreso i contenuti;
2. di avere ricevuto tutti i documenti che compongono il Contratto e la Documentazione Legale richiamata nella sezione "CONTRATTO", su supporto durevole adeguato a recuperarne copia integrale e conforme per tutta la durata dei rapporti esistenti, di averli letti attentamente e di averne compreso i contenuti;
3. di accettare integralmente e senza eccezioni l'intero contenuto di questo Modulo, inclusi il Documento di Sintesi e le Condizioni Generali di Contratto, che formano parte integrante e sostanziale del Contratto;
4. di prendere atto che l'eventuale invalidità o inefficacia, anche sopravvenuta, di una o più clausole del Contratto non comporterà l'invalidità delle altre clausole ed il Contratto sarà interpretato come se non comprendesse la clausola o le clausole in questione;
5. di aver compilato personalmente questo Modulo di Richiesta accettandone integralmente il contenuto e di aver compiuto le proprie scelte autonomamente;
6. che il soggetto eventualmente incaricato dell'offerta fuori sede (ad esempio, dipendente o consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede) ha adempiuto gli obblighi di esibizione e consegna della Guida Pratica al conto corrente e del Foglio Informativo, come previsto dalle norme vigenti;
7. che tutte le scelte fatte sul Sito compilando i campi previsti comportano la registrazione delle azioni e della volontà del Cliente e che questi atti potranno essere opposti dalla Banca in ogni sede;
8. di prendere atto che la firma di questo Modulo di Richiesta e la sua ricezione da parte della Banca non implicano che la Banca accolga la richiesta;
9. di essere consapevole che la Banca si riserva la facoltà di respingere la proposta contrattuale se il Modulo di Richiesta non sia debitamente compilato o completo oppure se riporta informazioni non coerenti o quando, a insindacabile giudizio della Banca, risulti non compatibile con le condizioni soggettive di chi ha firmato la proposta o quando sussistano elementi che facciano presumere che il Contratto venga concluso per finalità illecite o ritenute anomale;
10. di prendere atto che il Contratto si intenderà concluso quando il Cliente riceverà la Comunicazione di Accettazione della Banca.

Il Cliente accetta sin d'ora che la sottoscrizione autografa apposta all'apposito modulo predisposto dalla Banca costituisca "specimen" di firma di tutti i rapporti con la Banca stessa.

Autorizzazione alla capitalizzazione periodica degli interessi

L'art. 7, comma 5 della Sezione III delle Condizioni Generali del Contratto di Conto prevede la facoltà del Cliente di autorizzare la capitalizzazione periodica degli interessi, in conformità all'art. 4, comma 5 del Decreto del CICR, n. 343/16. Per effetto dell'autorizzazione, le somme di denaro che il Cliente deve alla Banca a titolo di interessi debitori vengono sommate, dal momento in cui divengono esigibili, a quelle che il Cliente deve alla Banca a titolo di capitale (cosiddetta "capitalizzazione degli interessi" o "anatocismo"). Gli interessi debitori diventano, così, ad ogni effetto capitale, e quindi somme dovute alla Banca a titolo di capitale. Ne deriva che, nel successivo periodo annuale di calcolo degli interessi debitori, la base di riferimento per il calcolo risulterà incrementata per una somma pari agli interessi capitalizzati.

Il Cliente può scegliere in piena autonomia se rilasciare o meno questa autorizzazione, compilando l'opzione sottostante. Il Cliente può revocare in ogni momento l'autorizzazione con raccomandata A.R. o usando i sistemi di comunicazione a distanza secondo le modalità e gli accordi di volta in volta in essere con la Banca (art. 7, comma 6, Sezione III delle Condizioni Generali del Contratto del Conto).
Il Cliente, perfettamente consapevole di quanto indicato sopra, appone nel riquadro sottostante la propria firma e sceglie espressamente di:

☐ **AUTORIZZARE IN VIA PREVENTIVA**

☐ **NON AUTORIZZARE**

la capitalizzazione periodica degli interessi debitori maturati al 31 dicembre di ogni anno. L'addebito in conto delle somme periodicamente dovute a titolo di interessi verrà effettuato dalla Banca il 1° marzo di ciascun anno.

Luogo, _____ letto, sottoscritto e confermato per accettazione

Firma/e digitale dell'Intestatario/degli Intestatari

Facsimile

Webank it BANCO BPM

Webank - Servizio online di BANCO BPM S.p.A. - www.webank.it
BANCO BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano - Tel. 02 77001
Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111
www.bancobpm.it

Capitale Sociale al 7.4.2018 Euro 7.100.000.000,00 int. vers. ABI 05034
Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969
Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari

MODULO DI RICHIESTA DEL CONTO CORRENTE WEBANK E DEI SERVIZI ASSOCIATI

APPROVAZIONE SPECIFICA

Il sottoscritto Cliente dichiara di accettare specificamente - anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, 118, 120 e 126-sexies del TUB – (a) l'autorizzazione alla capitalizzazione periodica degli interessi debitori rilasciata nella Richiesta del presente Conto Corrente, (b) le pattuizioni in punto di interessi debitori contenute nel Documento di Sintesi, (c) le seguenti clausole contrattuali contenute in queste Condizioni Generali di contratto:
SEZIONE I – NORME GENERALI: Art. 1 Definizioni (limiti di utilizzo Firma Digitale e PEC); Art. 3 comma 2 (sostituzione nell'esecuzione dell'incarico); Art. 3, comma 3 (revoca dell'incarico); Art. 5 (modalità di invio delle comunicazioni); Art. 8, commi 1, 4, 5 e 6 (nomina, revoca, modifica e cessazione dei poteri di rappresentanza); Art. 9 comma 1 (estinzione del rapporto su richiesta di uno solo dei cointestatari); Art. 10 (diritto di pegno e ritenzione, cessioni di crediti e garanzie); Art.11 (diritto di compensazione ed operatività dei diritti di compensazione e di garanzia nei confronti dei cointestatari); Art. 12 (solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte ed imputazione dei pagamenti); Art. 13 (spese e oneri fiscali); Art. 14 (clausola risolutiva espressa); Art. 16 (modifica unilaterale delle condizioni); Art. 17 (foro giudiziario competente); Art. 19 (prove); Art. 20, comma 4 (cessione del contratto); **SEZIONE II – NORME GENERALI DEL SERVIZIO WEBANK:** Art. 1 (Ambito di Applicazione - rischi); Art. 2 (conclusione ed efficacia del Contratto - elezione speciale di domicilio); Art. 3 (operatività in caso di cointestazione); Art. 4 (operatività in caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire); Art. 5 (il Servizio Webank – comunicazioni a distanza); Art. 6 (uso del Servizio Webank - responsabilità); Art. 7 (disponibilità del Servizio Webank - limiti, facoltà di sospensione/interruzione); Art. 9 (rischi - responsabilità, prova); Art. 11 (*customer center* - facoltà di sospensione/interruzione); Art. 13 (*Phone Banking*); Art. 16 (spese e oneri fiscali); **SEZIONE III – CONTO CORRENTE:** Art. 1, comma 2 (valuta pattuita); Art. 7 (produzione degli interessi debitori in corso di rapporto; estinzione preventiva del debito a titolo di interessi; facoltà di richiedere il pagamento immediato di tutti gli importi tempo per tempo esigibili a qualsivoglia titolo; produzione degli interessi debitori in caso di estinzione del rapporto); Art. 8 (conto corrente senza movimenti); Art. 9, commi 2, 3, 4 e 5 (approvazione delle comunicazioni periodiche); Art. 10 (compensazione e pagamento di assegni); Art. 12 (recesso della Banca dal contratto di conto corrente e dalla convenzione d'assegno); Art. 13 (effetti del recesso); Art. 14 (sconfinamenti in assenza di fido); Art. 15 (commissione di istruttoria veloce - eventi straordinari che comportano l'applicazione di commissioni a favore della Banca); Art.16 (esecuzione di operazioni tramite altri intermediari abilitati); **SEZIONE IV – SERVIZI DI PAGAMENTO REGOLATI IN CONTO CORRENTE:** Parte Generale - Art. 2, comma 6 (spese per recupero dei fondi); Art. 3, comma 2 (spese per la comunicazione di rifiuto obiettivamente giustificato); Art. 4 (uso di strumenti di pagamento); Art. 5 (responsabilità in caso di operazioni di pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite); Art. 6, commi da 1 a 3 (modifica unilaterale delle condizioni contrattuali); Art. 6, comma 5 (modifica tassi di interesse o cambio); Art. 7 (recesso dai singoli Servizi di pagamento); **Sottosezione A – Bonifico** – Art. 2, comma 7 (limiti all'effettuazione di ordini di bonifico); Art. 4 (revoca dell'ordine di bonifico – inammissibilità della revoca per l'ordine di bonifico "SEPA MyBank", per l'ordine di Bonifico Istantaneo); Art. 5, comma 4 (disponibilità dei fondi in caso di conversione valutaria tra valute di cui almeno una di uno Stato non appartenente allo Spazio Economico Europeo); **Sottosezione B - Addebito di SDD, RIBA, MAV, RAV e Bollettini Freccia:** Art. 2 comma 8 (addebito Sepa Direct Debit – esclusione della facoltà di rimborso per gli SDD finanziari e a importo prefissato).

Luogo, _____ letto, sottoscritto e confermato per accettazione

Firma/e digitale dell'Intestatario/degli Intestatari

Il presente atto è un documento informatico conservato a norma per conto di Banco BPM presso il Conservatore. Le copie cartacee prodotte attraverso la stampa di quanto visualizzato sono semplici riproduzioni dell'originale informatico.

Fac-simile

Webank - Servizio online di BANCO BPM S.p.A. - www.webank.it
BANCO BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano - Tel. 02 77001
Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111
www.bancobpm.it

Capitale Sociale al 7.4.2018 Euro 7.100.000.000,00 int. vers. ABI 05034
Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969
Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari